

GUIDA OPERATIVA

N° 101

LA QUESTIONE

USURA IN ITALIA

AGG. 12-2020

- ***PREMESSA***
- ***CAPITOLO 1 – LA COMPETENZA***
- ***CAPITOLO 2 – PROBLEMATICHE NAZIONALI RELATIVE AL SETTORE BANCARIO***
- ***CAPITOLO 3 – I PRINCIPI CHE HANNO DETERMINATO LA NORMATIVA RELATIVA ALL'USURA***
- ***CAPITOLO 4 – LE DECISIONI DELLA GIURISPRUDENZA E DEGLI ORGANI DI VIGILANZA DIRETTI ED INDIRETTI***
- ***CAPITOLO 5 – LE VERIFICHE IN PRATICA RELATIVE AI DOCUMENTI ED AL QUESITO POSTO AL CTU***
- ***CAPITOLO 6 – EFFETTI CAUSE CIVILI E PENALI***
- ***CAPITOLO 7 – LA RILEVANZA DEI DANNI DIRETTI INDIRETTI E COLLATERALI***
- ***CONCLUSIONI***

PREMESSA

Considerata l'importanza dell'argomento è necessario in primis un preciso e puntuale chiarimento sulla vigilanza messa in atto dagli organi preposti nel corso dell'ultimo ventennio.

Nell'ambito delle consultazioni della Banca d'Italia abbiamo sempre espresso chiaramente le critiche alla gestione attuata, ma ad oggi non è stata data alcuna risposta.

Al momento è ancora in attesa di conclusione la consultazione iniziata il 20/5/2020.

Modifiche alle Istruzioni per la rilevazione dei TEGM ai sensi della legge sull'usura (aperta fino al 20 luglio 2020)

Condividi    

Testo della consultazione

- [Relazione accompagnamento e AIR del documento in consultazione](#) pdf 440.4 KB
20 maggio 2020
- [Modifiche alle Istruzioni per la rilevazione dei Tassi Effettivi Globali medi ai sensi della legge sull'usura. Documento di consultazione](#) pdf 679.5 KB
20 maggio 2020

Link: [Banca d'Italia - Modifiche alle Istruzioni per la rilevazione dei TEGM ai sensi della legge sull'usura](#)

Nel corso della consultazione gli scriventi hanno rimesso alcuni quesiti ai quali si auspica di ricevere riscontro.

Alla precedente consultazione del 30/4/2015 nessuna risposta è pervenuta.

Link: Banca d'Italia - Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull'usura

Allegata la documentazione “RMC” al link: [RMC.pdf \(bancaditalia.it\)](#)

Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull'usura (aperta fino al 30 giugno 2015)

Condividi    

Con il presente documento si sottopongono a consultazione pubblica alcune modifiche alle Istruzioni in materia di rilevazione trimestrale dei tassi effettivi globali medi.

Esse recepiscono le innovazioni normative intervenute negli ultimi anni.

Testo della consultazione

- [Documento di consultazione](#) pdf 52.0 KB
30 aprile 2015
- [Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi in consultazione](#) pdf 92.2 KB
30 aprile 2015
- [Resoconto della consultazione](#) pdf 447.7 KB
29 luglio 2016

✓ COMMENTI RICEVUTI

[ABI](#) pdf 191.8 KB
28 luglio 2016

[ADICONSUM](#) pdf 950.7 KB
29 luglio 2016

[ASSIFACT](#) pdf 26.2 KB
28 luglio 2016

[ASSILEA](#) pdf 383.2 KB
28 luglio 2016

[ASSOFIN](#) pdf 485.7 KB
28 luglio 2016

[Banca IFIS](#) pdf 1.5 MB
28 luglio 2016

[Coop. Trentina](#) pdf 74.0 KB
28 luglio 2016

[Forma Anonima](#) pdf 476.6 KB
28 luglio 2016

[IRCRI](#) pdf 163.9 KB
28 luglio 2016

[RMC](#) pdf 941.4 KB
28 luglio 2016

[S. Garnero](#) pdf 219.1 KB
28 luglio 2016

[Studio Chiaromonte](#) pdf 122.8 KB
28 luglio 2016

[Studio Marcelli](#) pdf 261.3 KB
28 luglio 2016

In sintesi, Banca D'Italia non ha seguito quanto disposto dalla normativa in tema di usura fin dalla revisione della legislazione normata nel 1996.

Si tratta questo punto come primario argomento perché si ritiene sia stato il motivo scatenante di ogni successiva malversazione verificatasi nel settore del credito, dando, di fatto, un alibi operativo agli istituti.

Per ben comprendere le argomentazioni e le evoluzioni pratiche di questo annoso argomento si ripercorrono gli eventi che si sono succeduti ed i differenti organi coinvolti, cercando, ovviamente, di essere estremamente concisi e sintetici.

Tuttavia, per rendere evidente quanto le scelte operate da Banca D'Italia abbiano reso in definitiva nullo, anzi deleterio il parametro del TSU, senza addentrarci nelle formule matematiche, proponiamo due esempi lampanti:

CASO 1 – Prendiamo in esame il fido ordinario in c.c.

B.I. ha rilevato una sola tipologia e due scaglioni, < e > a 5.000,00 Euro calcolando il TEGM in maniera lineare e non proporzionale.

Evidente che sono messi sullo stesso piano crediti di diversa natura e rischio: non si fa differenza tra un puro credito di 5.001,00 Euro senza alcuna garanzia ed un credito da 5.000.000,00 di Euro magari contro-garantito da fidejussioni dei soci + fidejussione esterna di persona con elevate garanzie patrimoniali + pegno titoli + garanzie sterne di Confidi e magari anche MCC + ed infine garanzia ipotecaria.

Prendendo le mosse dal caso pratico sopra descritto ci troveremo per esempio ad affrontare:

- a- fido da 5.001,00 Euro al TIR del 15%
- b- fido da 5.000.000,00 Euro al TIR del 3%

La rilevazione lineare e non proporzionale scelta da B.I. per la verifica del TEGM porta a questa semplice evidenza:

- rilevazione proporzionale = $5.001 \times 15\% + 5.000.000 \times 3\% = \text{TEGM } 3,012\%$
- rilevazione lineare = $3+15 / 2 = \text{TEGM } 9\%$

Evidente la diversa soluzione al TEGM rilevato!!

Ma esaminiamo attentamente il problema anche sotto altri aspetti.

- a- Se il TEGM fosse il 3,012 avremmo un TSU del 4,518% fino al 2010 e successivamente del 7,765 dal 2011. In entrambi i casi si avrebbe il superamento del TSU nel caso del fido da 5.001,00 Euro

b- Ma, secondo quanto stabilito dal comma 4 art 644 C.P., non sono stati considerati tutti i costi relativi al secondo caso (5.000.000,00 la 3%), per esempio ci potrebbero essere dei costi diretti ed evidenti, per esempio i costi relativi ad una polizza, alla iscrizione ipotecaria, costi relativi al confidi, ma anche quelli occulti, per esempio: il costo occulto di un derivato, i costi occulti della mancata disponibilità dell'immobile ipotecato, i costi occulti generati dal blocco del pegno titoli, l'impatto negativo delle garanzie personali in relazione alla possibilità di richiedere altri crediti etc etc.

Si determinerebbe quindi un costo superiore al TIR evidenziato del 3% che difficilmente però supererebbe il TSU, ma determinerebbe un TEGM ben diverso ed un successivo TSU ben superiore.

Evidente quindi che le scelte di B.I. risultano non solo discutibili ma addirittura mistificatorie del risultato finale.

CASO 2 – Prendiamo in esame un mutuo

I TEGM rilevati nel tempo da B.I. si articolano:

- Fino al 2° trimestre 2004 unica rilevazione
- Dal 3° trimestre 2004 due categorie tasso fisso e variabile
- Dal 13/5/2011 cambio dei parametri di calcolo del TSU e si ha aumento inusitato del 40% per il fisso e del 79% per il variabile!!

7,020	4,185
9,850	7,488

Senza entrare in dettaglio risultano evidenti i seguenti fattori:

- a- Non si rileva alcuna differenza tra un mutuo concesso per acquisto prima casa, magari con garanzia statale e le altre tipologie sia per consumatori che imprese, né si prendono in considerazione le cifre erogate, etc etc. Evidente come un mutuo per acquisto prima casa da 100.000,00 Euro relativo ad un immobile di civile abitazione che copre il 50% il valore dell'immobile, (magari anche con garanzia statale e polizza assicurativa CPI), sia un caso ben diverso da un mutuo per liquidità da 1.000.000,00 di Euro erogato ad una impresa avente come garanzia ipotecaria un immobile industriale coperto al 80% del valore commerciale.
- b- Nessuna differenziazione né per categoria né per valore né per richiedente, né per durata, né in riferimento alle garanzie dirette, indirette e collaterali.

In conclusione, risulta evidente come l'approccio prescelto da B.I. abbia di fatto talmente inficiato la rilevazione del valore "oggettivo" dell'usura da renderlo addirittura mistificatorio.

Anche confrontando i dati con i paesi che adottano simili rilevazioni, ad esempio la Francia, risultano evidenti, per esempio in relazione ai mutui, le asincronie italiane.

Da qui l'assoluta necessità, purtroppo, di intervenire ancora pesantemente con gli altri aspetti previsti dai commi 3 e 4 dell'art. 644 C.P.

CAPITOLO 1 – LA COMPETENZA

Il primo fattore di particolare rilevanza e, diremmo, essenziale è dato dalla "competenza" in questa materia delle persone coinvolte.

Ma cosa vogliamo intendere per "competenza"?

La così detta, competenza teorica, cioè il composto della conoscenza e della comprensione degli argomenti di riferimento, non risulta sufficiente, almeno per alcune figure coinvolte, serve infatti avere anche una esperienza pratica che porta alla "completa competenza", ma vediamo meglio questi aspetti, esaminando gli attori in campo.

Sicuramente possiamo e dobbiamo valutare "completamente competente" il contraente "banca", trattandosi della materia a base della specifica attività.

Ben diversa è la figura dell'altro contraente, il "cliente", che può anche avere una minima conoscenza ma difficilmente, (salvo grandi aziende, che si possono permettere strutture e dirigenti "competenti"), avrà la capacità di essere in una posizione equivalente a quella della "banca".

Gli altri attori che possono intervenire al sorgere del contendere sono:

- Gli avvocati di parte;
- I CTP di parte;
- Il giudice;
- Il CTU;

Vediamo ora le possibili caratteristiche di ognuno:

- Avvocati di parte: mentre per il rappresentante della banca è possibile, o meglio molto più semplice, avere almeno l'esatta cognizione della situazione, per l'avvocato del cliente è indispensabile aver raggiunto una ottima competenza generale altrimenti rischia di non essere in grado di

contrastare tutti gli argomenti possibili (sia quelli, definiti teorici, legati alle normative e legislazione, oltre a quelli pratici legati per le azioni messe in atto dalla banca, ai conteggi, alle rendicontazioni etc). Risulta comunque evidente la difficoltà nel controbilanciare lo strapotere, almeno conoscitivo, della controparte.

- I CTP possono sicuramente aiutare in maniera importante i loro avvocati di riferimento ma non partecipano alle udienze, determinando di fatto quindi un'azione non esaustiva per ogni passaggio.
- Il giudice dovrebbe limitarsi alla parte normativa ma, dato l'argomento anche tecnico e pratico, è chiamato ad un compito arduo e non sempre possibile, considerando anche che non esiste una organizzazione che preveda una specializzazione in tal senso. Per questo motivo, il giudice lungimirante si appoggia al CTU sia con quesiti consultivi relativi ai conteggi, ma anche percipienti in relazione alla documentazione, alla rendicontazione, alle modalità e contenuti delle registrazioni che la banca ha in pratica effettuato.
- La figura del CTU diventa quindi importante, anzi essenziale, in quanto in appoggio al giudice per aspetti sia teorici che soprattutto pratici. Ma è proprio su questo argomento che molte volte si cade nel baratro. Infatti non sono previsti corsi e/o specifiche verifiche in fase di accreditamento ed assegnazione della figura del CTU, trovandosi, quindi, molte volte, commercialisti esperti contabili, ma non "completamente competenti" in materia bancaria e privi dei sistemi tecnologici necessari a svolgere compiutamente una verifica esaustiva (si pensi per esempio alla ricostruzione di un rapporto svoltosi nell'arco di 20 anni con diversi cc collegati, crediti rateali ed altri contratti collaterali quali polizze, derivati etc. magari da ricostruire per data espungendo gli addebiti illegittimi e ricostruendo il saldo ricalcolato di tempo in tempo...).

Possiamo concludere senza ombra di dubbio, considerate le centinaia di casi verificati in questi anni, che poche, anzi pochissime volte, abbiamo trovato giudici effettivamente competenti in materia bancaria ed ancora meno CTP/CTU all'altezza del compito assegnato.

CAPITOLO 2 – PROBLEMATICHE NAZIONALI RELATIVE AL SETTORE BANCARIO

Altro fattore importante, per ben comprendere cosa sia veramente accaduto, è la presa di coscienza delle problematiche collegate al settore.

La difesa del “credito” è essenziale per il paese, in quanto attraverso lo sviluppo questo si esplica l'importante accelerazione dell'economia, che senza questo supporto sicuramente appassirebbe. Quindi il creditore va difeso, sia quando questi è rappresentato dalla banca nei confronti del cliente, sia quando è il cliente, che nei panni dell'investitore, abbia finanziato e/o dato liquidità alla banca stessa.

Il creditore non deve nemmeno essere colpevolizzato a priori proprio per il tipo di attività svolta, che se, corretta, come abbiamo già esplicitato, è anzi un importante veicolo per tutto il mondo economico.

Ma come già detto anche il creditore deve avere un comportamento corretto sotto ogni aspetto sia teorico che pratico e rispettare attentamente le norme e le leggi.

Purtroppo, almeno in questi ultimi 30 anni, sono stati commessi troppi illeciti ed azioni illegittime, che non citiamo in quanto perfettamente conosciute, evidenziando chiaramente una strutturazione che l'antitrust troppe poche volte ha sanzionato, e che Banca D'Italia quasi mai ha effettivamente condannato, anzi forse, no sicuramente, sono più le volte che ha cercato di salvare il salvabile girandosi dall'altra parte, facendo finta di non vedere e/o non capire.

Anche gli atteggiamenti della Suprema Corte di Cassazione sono stati tali da non riuscire mai a risolvere definitivamente il problema. Anzi, in molti casi, cambiando continuamente approccio, hanno causato ancora di più smarrimento e contrarietà andando di fatto contro ai principi normativi, dando sempre più importanza alla cavillosità della interpretazione delle norme che non ai principi iniziando da quelli costituzionali.

In conclusione, sarà necessario che questi organi rispondano ad una sola essenziale domanda, è giustificato, secondo i principi etici, morali, deontologici, costituzionali che per salvare le “banche” si ledano i diritti dei “clienti”?

CAPITOLO 3 - I PRINCIPI CHE HANNO DETERMINATO LA NORMATIVA RELATIVA ALL'USURA

Il concetto di "usura" nasce secoli fa con il concetto stesso di "credito" poiché da sempre evidente che i due contraenti abbiano competenze ed esigenze / necessità ben diverse.

Limitandoci al secolo scorso, il così detto "delitto d'usura" era presente già nel codice Rocco e si è protratto fino al 1996 basato sul concetto unico e quindi "personale" dello stato di bisogno.

Il legislatore, anche prendendo spunto da altre legislazioni ha ritenuto opportuno rivedere le basi per individuare meglio l'atteggiamento illecito della banca. Risulta questo uno dei pochissimi casi italiani dove la norma è semplice chiara ed esaustiva (senza ricorrere alle centinaia di norme e riferimenti che invece, purtroppo, caratterizzano la normativa italiana: almeno 10 volte quelle tedesche e 5 quelle francesi!!).

Di fatto il combinato disposto da L108/1996 ed art. 644 C.P. formano non soltanto il nucleo ma il tutto del principio normativo che risulta preciso e puntuale.

Nello specifico, potremmo addirittura dire che il solo art. 644 C.P. risulta esaustivo.

Art. 644. (Usura).

Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 643, si fa dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per se o per altri, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità, interessi o altri vantaggi usurari, è punito con la reclusione da due a dieci anni e con la multa da euro 5.000 a euro 30.000.

Alla stessa pena soggiace chi, fuori del caso di concorso nel delitto previsto dal primo comma procura a taluno una somma di denaro od altra utilità facendo dare o promettere, a se' o ad altri, per la mediazione, un compenso usurario.

1- La legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari. (149) 228

2 - Sono altresì usurari gli interessi, anche se inferiori a tale limite, e gli altri vantaggi o compensi che, avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari, risultano comunque sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità, ovvero all'opera di mediazione, quando chi li ha dati o promessi si trova in condizioni di difficoltà economica o finanziaria.

3 - Per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito.

Le pene per i fatti di cui al primo e secondo comma sono aumentate da un terzo alla metà:

- 1) se il colpevole ha agito nell'esercizio di una attività professionale, bancaria o di intermediazione finanziaria mobiliare;
- 2) se il colpevole ha richiesto in garanzia partecipazioni o quote societarie o aziendali o proprietà immobiliari;

3) se il reato è commesso in danno di chi si trova in stato di bisogno;

4) se il reato è commesso in danno di chi svolge attività imprenditoriale, professionale o artigianale;

5) se il reato e' commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale durante il periodo previsto di applicazione e fino a tre anni dal momento in cui e' cessata l'esecuzione.

Nel caso di condanna, o di applicazione di pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti di cui al presente articolo, e' sempre ordinata la confisca dei beni che costituiscono prezzo o profitto del reato ovvero di somme di denaro, beni ed utilità di cui il reo ha la disponibilità anche per interposta persona per un importo pari al valore degli interessi o degli altri vantaggi o compensi usurari, salvi i diritti della persona offesa dal reato alle restituzioni e al risarcimento dei danni.

Note:

La L. 7 marzo 1996, n. 108 ha disposto (con l'art. 2, comma 4) che "Il limite previsto dal terzo comma dell'articolo 644 del codice penale, oltre il quale gli interessi sono sempre usurari, e' stabilito nel tasso medio risultante dall'ultima rilevazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale ai sensi del comma 1 relativamente alla categoria di operazioni in cui il credito e' compreso, aumentato della metà".

Note:

La L. 7 marzo 1996, n. 108 come modificata dal D.L. 13 maggio 2011, n. 70 convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 2011, n. 106 ha disposto (con l'art. 2, comma 4) che "Il limite previsto dal terzo comma dell'articolo 644 del codice penale, oltre il quale gli interessi sono sempre usurari, e' stabilito nel tasso medio risultante dall'ultima rilevazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale ai sensi del comma 1 relativamente alla categoria di operazioni in cui il credito e' compreso, aumentato di un quarto, cui si aggiunge un margine di ulteriori quattro punti percentuali. La differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a otto punti percentuali".

Art. 643. (Circonvenzione di persone incapaci)

Chiunque, per procurare a se' o ad altri un profitto, abusando dei bisogni, delle passioni o della inesperienza di una persona minore, ovvero abusando dello stato d'infermità o deficienza psichica di una persona, anche se non interdetta o inabilitata, la induce a compiere un atto, che importi qualsiasi effetto giuridico per lei o per altri dannoso, e' punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da lire duemila a ventimila.

Appare evidente e palese il principio che il legislatore voleva determinare: limitare lo strapotere delle lobbies bancarie, tutelando sì il settore credito, ma al tempo stesso condannando in maniera esplicita e totale ogni forma di approfittamento nei confronti della parte debole del contratto.

La normativa risulta semplice ed esaustiva esplicitando di fatto due tipologie di rilevazione:

- 1- Usura oggettiva: introdotta proprio dal combinato stesso sulla linea già presente in altri paesi, in modo da determinare uno specifico spartiacque numerico che non permettesse alcun dubbio di rilevazione
- 2- Usura soggettiva/concreta: di fatto lasciando in essere il precedente concetto di usura (con alcuni aggiustamenti, accorgimenti).

Al punto ##3 in maniera chiara e semplice espone la tipologia di conteggio atto alla verifica:

3 - Per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito.

Qualsiasi tentativo di manipolare quanto espresso appare ridicolo, perché minerebbe alla base il principio della norma stessa.

In conclusione, è evidente che il legislatore volendo evitare qualsiasi tipo di misunderstanding si è espresso in un italiano inequivocabile, ma purtroppo, anche maldestri, i tentativi messi atto in questi anni hanno prodotto la totale o quasi non applicazione di questa essenziale normativa.

Se possibile l'unica critica, anche se improbabile ed improponibile, può essere mossa alla scelta del termine "tasso di interesse usurario", più correttamente definibile con la dicitura "costo complessivo reale applicato".

CAPITOLO 4 – LE DECISIONI DELLA GIURISPRUDENZA E DEGLI ORGANI DI VIGILANZA DIRETTI ED INDIRETTI

Diverse sono le decisioni che risultano discutibile e prive della necessaria certezza e tali da mettere in discussione l'intera integrità del sistema.

Ci limiteremo ad affrontare alcune di queste, quelle che maggiormente hanno evidenziato incongruenze e discutibili risultati.

Vedremo:

- *Usura sopravvenuta*
- *Usura relativa alla mora*
- *Costi anche occulti relativi alla rilevazione richieste in base ai commi 2 e 3 art. 644 C.P., formule matematiche di rilevazione*
- *Prescrizione, rimesse solutorie, concessione credito*
- *Documentazione che la banca deve esibire quando chiamata in causa*
- *L'identificazione del TAEG /ISC corretto*
- *Credito rateale – indeterminatezza condizioni e trasparenza contrattuale*
- *Applicazione saldo zero iniziale*

1- USURA SOPRAVVENUTA

Capitolo trattato più volte dalla Suprema Corte ed in maniera anche contrapposta.

In particolare, si rilevano la sentenza 350/2013 e la sentenza SSUU 24675/2017 che risultano di ordine opposto ed entrambe e comunque non esaustive.

Possiamo infatti definirle entrambe non esaustive, almeno apparentemente, basate su competenze sicuramente discutibili.

In entrambi i casi non sembra che i giudicanti abbiano preso in considerazione la base del quesito sottostante:

- le condizioni contrattuali nei due casi riferimento a crediti rateali, sono rilevabili, definite e trasparenti?
- I due contraenti hanno voluto entrambi, assumendosi i relativi rischi futuri (onori ed oneri) fissare al momento zero, ab origine, contrattuale le condizioni rendendole "non modificabili" per l'intera durata?

Se così, risulta evidente come la valutazione del "prezzo" debba essere verificata soltanto in quel momento e successivamente soltanto per il rispetto delle condizioni pattuite (ovviamente nessuna delle due parti potrà variare od aggiungere alcun costo/condizione diversa da quelle inizialmente pattuite).

Viceversa, se anche uno soltanto dei due contraenti avrà la possibilità di applicare condizioni diverse e soprattutto in modo unilaterale, risulta chiaro che la verifica dovrà essere rivista ogni volta che si applichino tali variazioni.

Per la struttura stessa dei rapporti non rateali ma ripetitivi nel tempo risulta altrettanto evidente e chiaro che la verifica dovrà essere effettuata per ogni periodo in itinere ex novo.

Se le SSUU avessero prodotto una massima di questo tipo si sarebbero potuti evitare i numerosi equivoci che stanno continuando a tormentare la tortuosa via della giustizia.

2- USURA RELATIVA ALLA MORA

Capitolo trattato in maniera articolata dalla sentenza SSUU 19597/2020, che non solo non convince completamente, ma anzi, solleva seri problemi di comprensione anche in confronto ad altri casi simili.

L'art. 644. C.P. riporta testualmente:

3 - Per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito.

Risulta evidente a tutti che, almeno non si voglia reinterpretare la lingua italiana, che la definizione "**commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese**" possa avere un solo significato pratico.

E se, non bastasse questa rilevazione, appaiono ancora più discutibili altre affermazioni:

- Preso atto che B.I. ha evidentemente errato nel non rilevare tale voce, che va comunque verificata, per non mischiare mele e pere si riprenda il riferimento medio rilevato dalla stessa B.I. nel 2003 applicando due diversi conteggi anteriormente non tenendo conto della maggiorazione e da tale data verificando l'eventuale over

- Risulta alquanto bizzarro tale ragionamento visto che, per mettere a confronto pere e mele si prende un riferimento rilevato in un solo momento, medio di tutte le operazioni di ogni tipo e valore, mai più rilevato per anni se non nel 2015 (ove scende dal 2,1 al 1,9)
- Comunque si tengano divise le due verifiche e di conseguenza se presente l'esubero rimangono applicabili le condizioni ordinarie e vengono azzerate quelle moratorie. Trattasi di una evidente istigazione a delinquere oltre ad un falso ideologico.

Concludendo la decisione appare bizzarra e priva di ogni fondamento logico e giuridico, anche se di difficile soluzione a posteriori considerato il marchiano errore compiuto da B.I. in origine fino dal 1996.

3.COSTI ANCHE OCCULTI RELATIVI ALLA RILEVAZIONE RICHIESTE IN BASE AI COMMI 2 E 3 ART. 644 C.P., FORMULE MATEMATICHE DI RILEVAZIONE

Capitolo molto discusso ed ovviamente irrisolto nonostante le tantissime sentenze cui, in ogni ordine e grado, si può far riferimento, minando alle basi la "certezza del diritto".

Ci limitiamo ad evidenziare alcuni aspetti essenziali, considerando che l'operato di B.I. è da definirsi totalmente incomprensibile e privo di ogni fondamento in relazione alla rilevazione richiesta al comma 2 art. 644 C.P. (come abbiamo avuto modo di esporre più dettagliatamente supra).

- 1- Il comma ##3 definisce chiaramente le componenti che debbono essere prese in considerazione per la rilevazione del "prezzo"
3 - Per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito.
- 2- Risulta quindi evidente come ai fini, almeno, della valutazione del comma ##2 si debba comunque effettuare la rilevazione del prezzo reale applicato, valutato secondo le formule previste dalla matematica finanziaria e non inventate da B.I. per la rilevazione puramente statistica dei TEGM. **## 2 - Sono altresì' usurari gli interessi, anche se inferiori a tale limite, e gli altri vantaggi o compensi che, avuto riguardo alle concrete modalità' del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari, risultano comunque sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità, ovvero all'opera di mediazione, quando chi li ha dati o promessi si trova in condizioni di difficoltà' economica o finanziaria.**
- 3- Risulta evidente e chiaro come anche i costi occulti debbano essere considerati, anzi più questi di quelli evidenti, proprio per lo scopo previsto dal comma ##2. Possiamo elencare per esempio i costi relativi a polizze (per le quali la banca percepisce laute commissioni), garanzie dirette ed

- indirette, costi occulti relativi ad eventuali derivati, costi occulti determinati da anomalie di calcolo quali il regime semplice/composto
- 4- Altrettanto evidente che le valutazioni debbano spaziare per la durata dell'intero rapporto, verificando in ogni momento le reali condizioni ed operazioni messe in atto dalla banca, verificando anche la finalità di tali operazioni.

Concludendo possiamo dire che:

- **preso atto della totale inefficienza ed inefficacia dei meccanismi di calcolo utilizzati per la rilevazione da parte di B.I. la verifica precisa e puntuale del "prezzo" applicato dovrà trovare rilievo in funzione di quanto comunque previsto dai principi dettati dal combinato composto L.108/1996 ART. 644 C.P.**

4. PRESCRIZIONE, RIMESSE SOLUTORIE, CONCESSIONE CREDITO

Anche questo argomento risulta gestito lontano della realtà operative del mondo del credito.

Come abbiamo già avuto modo di dire, non esiste alcuna possibilità, salvo alcune operazioni "tecniche" relative al conto base, che possano essere determinate unilateralmente dal cliente.

Risulta quindi completamente privo di senso quanto espresso nelle sentenze relative a giudizi sulle rimesse solutorie e relativa prescrizione.

Non esiste di fatto il fuori fido relativo a contratti di credito rotativo, in ogni caso siamo di fronte a fidi temporanei o di fatto e comunque concessi dalla banca stessa.

5- DOCUMENTAZIONE CHE LA BANCA DEVE ESIBIRE QUANDO CHIAMATA IN CAUSA

Anche questo argomento risulta gestito in maniera non esaustiva.

Recentemente la Suprema Corte ha finalmente riconosciuto il diritto del cliente a ricevere copia di tutta la documentazione fin dall'inizio del rapporto.

Ancora però, anche in questo caso, non si è espressa con una massima esaustiva, mancano infatti ancora alcune definizioni, che appaiono invece chiarissime se si seguisse il semplice principio e buon senso:

- Art. 119 del TUB definisce al comma 4 l'obbligo per una durata di 10 anni, ma relativamente alle singole scritture e non agli ec
- Altri art. dei codici prevedono l'obbligo di fornire sempre copia dei contratti e modifiche
- L'applicazione del saldo zero è oramai acclarata quando sia la banca ad iniziare la causa, non risulta altrettanto chiarita quando sia il cliente ad aver iniziato la causa. In questo caso risulta altrettanto evidente che: quando il cliente abbia provveduto precedentemente a richiedere la documentazione mediante art. 119 TUB e la banca non abbia fornito tale documentazione, l'onere di dimostrare il saldo iniziale, per inversione

dell'onere stesso della prova, passa dal cliente alla banca (inadempiente per la consegna della documentazione che avrebbe permesso al cliente la verifica fin dall'inizio del rapporto)

- La documentazione mancante in riferimento ai trimestri non permette il recupero dei costi indebitamente applicati a solo scapito del cliente e vantaggio della banca, questo chiarisce in maniera esaustiva il motivo della mancata consegna della documentazione.

6- L'IDENTIFICAZIONE DEL TAEG /ISC CORRETTO

Altro argomento di grande rilievo:

- l'evidenza del TAEG/ISC è stata imposta contrattualmente per permettere il confronto tra offerte diverse, come unico riferimento/parametro capace di identificare il costo reale e totale dell'operazione (a prescindere dalle singole diverse componenti e/o mistificazioni).
- tale riferimento può essere considerato secondario e non dirimente relativamente anche al comportamento della banca?
- e se è così importante ed indicato come unico riferimento sicuro della comparazione, quando si appura una mistificazione dello stesso come ci si potrà/dovrà comportare?

Evidente che l'indicazione errata per difetto di tale riferimento atto a sviare le scelte del cliente determina la nullità assoluta del contratto in quanto mina la veridicità delle sue componenti.

7- CREDITO RATEALE - INDETERMINATEZZA CONDIZIONI E TRASPARENZA CONTRATTUALE

Questo argomento anche se sollevato da molto tempo sta trovando soltanto negli ultimi tempi l'importanza che merita.

Le banche in generale da sempre hanno sempre utilizzato un sistema contrario ad ogni forma di trasparenza per minimizzare l'evidenza dei costi e delle condizioni, i giudici, evidentemente non competenti, per evidenti motivazioni tecniche, in matematica finanziari a si sono troppo spesso fidati di consulenti evidentemente vicini alle banche stesse. Ne è disceso che si è verificata una ennesima mistificazione della realtà.

E' infatti evidente che la sola verifica visiva della formula adottata avrebbe dovuto mettere sull'avviso (evidenza tempo "t" esponente e non come fattore di calcolo) che il sistema di calcolo adottato dalle banche era su base composta e non semplice, senza che questo fosse stato minimamente esplicitato in contratto.

Come sopra accennato soltanto adesso diversi tribunali hanno iniziato ad affrontare il problema ed a condannare questa deprecabile tecnica di mistificazione dei costi reali, contraria alla trasparenza, alla normativa contrattuale e che genera di conseguenza costi occulti ed anatocismo indiretto (anatocismo e costi occulti che come sopra riportato provocano "ancora usura").

Si rimanda alle specifiche guide che approfondiscono il problema relativo ai crediti rateali, ma risulta già da qui evidente l'incidenza relativa al ricalcolo del saldo anche in relazione ai cc di appoggio.

8-APPLICAZIONE SALDO ZERO INIZIALE

Anche questo argomento anche se sollevato da molto tempo sta trovando soltanto negli ultimi tempi l'importanza che merita, tuttavia ancora non è stato completamente chiarito dalla Suprema Corte.

Lo stato dell'arte:

- ha acclarato che nel caso che la banca sia attrice, e ci sia la richiesta della dimostrazione del saldo, la stessa banca debba depositare tutta la documentazione fino dall'inizio della relazione.
- Nel caso invece che sia il cliente attore la Cassazione ha declinato tale possibilità. Tuttavia, non ha ancora esaminato il caso in cui: il cliente abbia in precedenza richiesto la documentazione secondo la prassi normativa, non ricevendo adeguato assolvimento. Risulta evidente che, in questo caso, sia la banca a dover dimostrare il saldo iniziale e non il cliente e quindi, di conseguenza si applichi giocoforza il saldo zero.

Possiamo quindi concludere:

- 1- Il totale e/o parziale mancato apporto da parte degli organi preposti quali BANCA D'ITALIA, CONSOB, AGCM, CICR e degli organi giudicanti di ogni ordine e grado a contrastare una situazione insostenibile e contraria ad ogni principio Costituzionale.**
- 2- La rilevazione delle anomalie porta alla necessità di verificare in tre termini diversi il comportamento dei contraenti e di conseguenza il "costo, prezzo, totale realmente applicato":**
 - **ab origine nella fase contrattuale tenendo conto, come definito dal comma 4 art. 644 C.P. di tutti i costi diretti ed indiretti a qualsiasi titolo applicabili escluse imposte e tasse**
 - **in itinere se le condizioni previste non danno certezza di invariabilità da entrambe le parti per l'intero periodo**

- in pratica in seguito ai costi ed oneri effettivamente applicati (potrebbero essere diversi da quelli pattuiti)

CAPITOLO 5 - LE VERIFICHE IN PRATICA RELATIVE AI DOCUMENTI ED AL QUESITO POSTO AL CTU

A SECONDA DELLA VERIFICA FATTA DAL GIUDICE IL QUESITO E' MOLTO DIVERSO MA IL GIUDICE DEVE DARE RISPOSTE AL CONTRADDITTORIO PRIMA DELLA CTU E SOLO DOPO, CHIARITI I PUNTI DA VERIFICARE DARE INCARICO CON ADEGUATO QUESITO TUTTI I COSTI ANCHE QUELLI OCCULTI (DERIVATI, ANATOCISMO = DAL GRECO SIGNIFICA "ANCORA USURA"!!), POLIZZE, GARANZIE, ETC ETC)

CAPITOLO 6 - EFFETTI CAUSE CIVILI E PENALI

Preso atto della totale debacle della verifica relativa all'usura oggettiva, si dovrà tornare a dare un'evidente ed altissima importanza all'usura soggettiva e/o concreta che rappresenta la vera essenza del rapporto di credito.

Agli effetti civili la prima verifica dovrà far riferimento alla presenza di quante anomalie siano presenti, quali siano gli effetti pratici e quindi in conclusione, definita o meno il comportamento "truffaldino" del cliente e/o della banca e solo successivamente si dovrà incaricare il CTU, con precisi e puntuali quesiti, di ricalcolare il giusto saldo a credito/debito.

Agli effetti penali l'identificazione del/i colpevoli non appare così problematica come troppo spesso si fa pesare dalle procure. Risulta infatti molto semplice ed evidente l'identificazione in base al presupposto che ha generato le anomalie:

- *Se si rilevano anomalie riferite a singole posizioni, ottenute aggirando le procedure aziendali è evidente come il delitto debba essere riferito a livello locale*
- *Se, invece, si rilevano anomalie ripetute per diverse posizioni in riferimento a strutture contrattuali e/o di gestione e/o di rendicontazione, risulta altrettanto evidente come i colpevoli vadano ricercati nei vertici apicali della banca che avranno strutturalmente impostato l'attività con mezzi e sistemi opachi e privi di ogni trasparenza*

Possiamo quindi concludere che, prescindendo dalle difficoltà incontrate, esiste sempre la possibilità di "verificare la realtà dei fatti" in maniera semplice ed efficace, basandosi sulla competenza e la rilevazione pratica di quanto messo in atto dai contraenti.

CAPITOLO 7 – LA RILEVANZA DEI DANNI DIRETTI INDIRETTI E COLLATERALI

EVIDENTI I DANNI DIRETTI INDIRETTI E COLLATERALI PER LE PERSONE FISICHE COINVOLTE, RIDICOLA LA PRESA DI POSIZIONE DELLE SSUU SULLA QUESTIONE DEL RISARCIMENTO DEL RE IPSA. CASOMAI, OLTRE UNA VALUTAZIONE EQUITATIVA PRESENTE IN OGNI CASO, IL CONTRAENTE DOVREBBE PROVARE I DANNI SUBITI ED EFFETTIVAMENTE SUPERIORI DOVUTI A FATTI CONTINGENTI.

CONCLUSIONI

Preso atto di quanto abbiamo visto sopra dovremmo dedurre la totale impossibilità di ottenere “giustizia” nello specifico campo finanziario?

Anche se la ricerca di procedure improbabili, norme discutibili, evidenti errori strutturali, evidenti mancanze degli organi preposti e cavalli vari sembrano rendere impossibile seguire e definire i principi giuridici essenziali, quali, la legge è uguale per tutti e certezza del diritto, esiste sempre un'ancora di salvezza.

I principi riconosciuti sia dalla Costituzione che dalle normative europee in materia di trasparenza vengono in aiuto degli organi giudicanti in ogni ordine e grado definendo il semplice riferimento certo ed indiscutibile:

- I due contraenti sono privati e possono definire concordemente le condizioni (purchè non siano previsti illeciti);
- La banca è evidentemente la parte forte del rapporto ed il cliente la parte debole;
- Comunque, per entrambe è indispensabile rispettare la trasparenza del rapporto;
- Per quanto riguarda il cliente è evidente che non debba mettere in atto azioni “truffaldine” che mirano a non restituire il credito ricevuto;
- Per quanto riguarda la banca, parte forte del rapporto, incaricata della stesura dei contratti, della gestione e della rendicontazione del rapporto è altrettanto evidente che un comportamento che miri in ognuna di queste fasi a rendere “opaca” la definizione ed applicazione delle condizioni risulta ugualmente “truffaldino”.

Possiamo quindi concludere che, prescindendo dai conteggi, dalle rivalutazioni del saldo ricalcolato etc., in primis il giudicante dovrà verificare il rispetto dei principi della trasparenza, e rilevato un atteggiamento “illecito” dovrà procedere all'applicazione di quanto previsto dai commi ## 2 e ## 3 dell'art. 644 C.P. procedendo alla condanna sia in sede civile che penale (si veda per questa quanto riportato al capitolo 6) .

ALLEGATI:

CONSULTAZIONE BI TEGM 2015

CONSULTAZIONE BI TEGM TSU 5/2020

PREFAZIONE ALLA CONSULTAZIONE B.I. 30/6/2015

Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull'usura-

Prima di tutto riteniamo necessario porgere un sentito ringraziamento per aver concesso la possibilità di esprimere il nostro parere in merito alle argomentazioni della consultazione che sono molto importanti.

Manifestiamo la nostra totale disponibilità a pubblicare integralmente le considerazioni che riportiamo.

Questa consultazione, secondo noi, potrebbe cogliere la grande opportunità di ridurre e forse proprio azzerare il contenzioso che per ben 20 anni ha determinato enormi problemi al nostro sistema finanziario e creditizio.

Purtroppo l'approccio che riscontriamo, almeno per i presupposti riportati nel sito, sembra voler avvalorare tutto quanto posto in essere sino ad ora invece di cercare le soluzioni più consone per chiarezza, trasparenza, certezza.

Il metodo fino ad ora utilizzato ha negli anni sollevato dubbi, incertezze, e soprattutto molto contenzioso e molta sfiducia.

Il presupposto da cui partiamo non è quello di ottenere, alla fine tassi e condizioni migliori, bensì la necessità di avere tassi soglia forse diversi, ma reali e nel rispetto di tre principi essenziali:

- 1. Rispetto delle normative esistenti, rispetto della costituzione, del codice civile del codice penale, etc*
- 2. Rispetto, in particolare, della normativa relativa alla trasparenza, che deve essere assoluta*
- 3. Rispetto della normativa relativa alla concorrenza, che deve essere reale*

Il rispetto totale ed integrale della trasparenza porterebbe benefici diretti a tutti ed indiretti (ad esempio una radicale diminuzione del contenzioso).

La nostra trattazione prende in considerazione, oltre la regole della specifica rilevazione del TSU, anche gli argomenti collaterali che incidono direttamente od indirettamente. Quelli stessi che hanno fatto emergere tanti problemi e tanto contenzioso.

Dopo questa doverosa introduzione, introduciamo gli argomenti tratteremo:

- Le valutazioni generali – PAG. 2 - 17*
- La normativa e sentenze in argomento – I metodi di calcolo – ALLEGATI TECNICI - PAG. 18 - 38*

ASSOCIAZIONE R.M.C.
IL PRESIDENTE
ANTONELLA TOGNACCINI

ELABORATO CONSULTAZIONE: Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull'usura-

ELABORAZIONE EFFETTUATA DA:

FABRIZIO MARTELLI – fabriziomartelli@hotmail.com

ALESSANDRO GORINI – Alessandro@gorini.it

Argomento 1 - conti correnti

- **LA RILEVAZIONE DEI TASSI MEDI E LA FORMULA UTILIZZATA DA B.I. PER IL CALCOLO T.S.U. DEI C.C.**

Il sistema individuato da B.I. non ci sembra il migliore possibile, in quanto non parte da costi reali utilizzando la contabilità industriale, ma bensì da quanto gli istituti abbiano già applicato, dando così una opportunità non equitativa. – è infatti evidente come la strumentalizzazione di tale rilevazione avrebbe permesso l'innalzamento del TSU a livelli pari al 100% in pochi trimestri.

- *Ci riferiamo al sistema adottato da uno dei primari istituti relativamente all'applicazione del tasso per i conti non affidati, 0,50% in meno del TSU del relativo periodo. Applicando tale regola ad ogni trimestre, e se tale sistema fosse stato adottato da tutti gli istituti, avrebbe determinato un incremento ogni volta di 8 punti, portando così il TSU ad oltre il 100% in meno di 3 anni -*

Come si vede il sistema è, volendo, facilmente “gestibile”, e la legge non dovrebbe permettere questa possibilità, anzi.

Come già detto nella introduzione, non è nostra intenzione mettere in discussione il valore assoluto, ma piuttosto la formula adottata che permette ben più evidenti degenerazioni e manipolazioni.

In pratica di fronte ad unico TEG REALE, si possono determinare due risultati ben diversi:

- *in presenza di un tasso basso ed alti oneri*
- *tasso alto e bassi oneri.*

E' evidente che questa distorsione non è accettabile, purtroppo in molti casi abbiamo rilevato un abbassamento dei tassi ed un innalzamento eccessivo degli oneri, in modo da ottenere un TEG REALE molto più elevato in presenza di un TEG B.I. nei limiti del TSU.

B.I., per la formula di rilevazione del TEG, ha preso in considerazione la cifra "accordata". Non condividiamo tale scelta operativa per i seguenti motivi:

- 1. Viene addotto a supporto che l'affidamento genera dei costi aggiuntivi. Non rileviamo tali poste in bilancio o negli accantonamenti*
- 2. L'affidamento risulta essere parte integrante e tipica dell'attività stessa del mondo creditizio, quindi insita nei costi del settore stesso (è come se un commerciante, dopo aver definito il costo di vendita del prodotto, aggiungesse extra un ulteriore gabella per lo stoccaggio della merce)*
- 3. L'applicazione pratica dei costi relativi, per la quasi totalità dei casi da noi esaminati, rileva un'applicazione a dir poco impropria e comunque tale da evidenziare in maniera netta e chiara che -di fatto, altro non sono- un ulteriore percentuale aggiunta al tasso base. Esempio ne sia: per la C.M.S. non su accordato ma su cifra massima utilizzata, per messa a disposizione fondi non su cifra rimasta inutilizzata ma su intera cifra, etc etc*
- 4. La formula determina in pratica un'evidente asincronia di calcolo, oltre dubbi relativamente alle cifre reale dell'accordato, difficilmente recuperabili perché mai, o quasi, chiaramente esposte:*
 - *La formula*

$$TEG = \frac{\text{Interessi} \times 36.500}{\text{Numeri debitori}} + \frac{\text{Oneri su base annua} \times 100}{\text{Accordato}}$$

Nella prima parte si rilevano gli interessi trimestrali, per effetto della formula potrebbero portare a creazione di anatocismo indiretto, mentre nella seconda parte si richiedono gli oneri su base annua (essendo la rilevazione trimestrale, si dovrebbero riportare tutti gli oneri applicati nel trimestre x 4, per avere sincronia di periodo).

Tali oneri sono specificati successivamente:

- *gli oneri su base annua sono calcolati includendo tutte le spese sostenute nei dodici mesi*

precedenti la fine del trimestre di rilevazione, a meno che queste siano connesse con eventi di tipo occasionale, destinati a non ripetersi. Nel caso di nuovi rapporti o di variazione delle condizioni nel corso del trimestre di rilevazione (ad es. variazione dell'accordato, erogazione di un finanziamento su un conto di deposito preesistente, ecc.) gli oneri annuali dovranno essere stimati sulla base delle condizioni contrattuali applicate;

- *Accordato*

- per la definizione di accordato si rimanda al precedente punto B4.

B4

Per fido accordato si intende l'ammontare del fido utilizzabile dal cliente in quanto riveniente da un contratto perfetto ed efficace (cd. accordato operativo 5).

Il fido accordato da prendere in considerazione è quello al termine del periodo di riferimento (ovvero l'ultimo nel caso dei rapporti estinti 6).

Nota 5 Ai fini della definizione di accordato operativo, per quanto qui non espressamente previsto, si fa riferimento, alla Circolare della Banca d'Italia n. 139 dell'11/2/1991 (Centrale dei rischi).

Nota 6 Nel caso di un ampliamento temporaneo dell'accordato operativo, la classe di importo resta determinata secondo l'ammontare originariamente determinato.

Nei casi da noi esaminati tali dati non sono rilevabili con certezza e totalità né dagli e.c. né dagli scalari, venendo così a determinarsi una situazione anomala e di evidente contenzioso.

Suggeriamo l'utilizzo dell'unica formula che determini realmente il costo del periodo, cioè la rilevazione dei flussi di cassa con il sistema del TIR – vedere esempio riportato in allegati tecnici.

Si avrebbe in questo modo una rilevazione univoca e certa e di fatto dal trimestre successivo il TSU si adeguerebbe attraverso i tassi medi rilevati a quelli reali (di fatto stante situazione attuale si alzerebbe sensibilmente il livello del TSU) ma si eliminerebbero alla fonte tutti gli equivoci ed il contenzioso.

Lasciamo poi alle istituzioni politico/economiche la revisione delle regole per la determinazione della soglia (come abbiamo accennato suggeriremmo una base reale ed industriale rispetto a quella attuale distorta molte volte dalle azioni messe in atto).

• **LA RILEVAZIONE DEI TASSI MEDI PER CATEGORIE E CLASSI DI IMPORTO DEI C.C.**

Questo quanto risulta attualmente:

SEGNALAZIONI AI SENSI DELLA LEGGE SULL'USURA
Categorie e classi d'importo

CATEGORIA OPERAZIONI		CLASSI DI IMPORTO (in unità di euro)				
		0-5.000	>5.000-25.000	>25.000-50.000	>50.000-100.000	>100.000
1-a	Apertura di credito in c/c con garanzia	X	X	X	X	X
1-b	Apertura di credito in c/c senza garanzia	X	X	X	X	X
		0-1.500	1.500-5.000	>5.000	---	---
1-c	Passaggi a debito di conti senza affidamento	X	X	X	-	-
		0-5.000	>5.000-25.000	>25.000-50.000	>50.000-100.000	>100.000
2	Finanziamenti per anticipi su crediti e documenti - sconto di portafoglio commerciale	X	X	X	X	X

Ci permettiamo di segnalare alcune anomalie:

- *Ad esempio non sono rilevati o sono inseriti in categorie non adeguate, i c.c. ipotecari, anticipi POS, c.c. garantiti da pegno, garanzie collettive fidi, fidejussioni personali etc. Per questi comunque si dovrebbero tenere in considerazione i costi relativi, l'abbassamento del rischio etc.*
- *In molti casi abbiamo rilevato pegno su titoli propri dello stesso istituto, con evidenti distonie di rendimento, di rischio, di adulterazione degli impegni riportati in C.R. (conseguente peggioramento del rating), di fatto non giustificati e molte volte in conflitto di interessi*
- *Le fidejussioni, in quasi tutti i casi visti, non rispettano completamente né la trasparenza né la dovuta gestione/informazione nel tempo: abbiamo rilevato in molti casi la fidejussione omnibus che si trasforma in garanzia autonoma all'interno del modulo di sottoscrizione fidejussioni plurime rilasciate non con una cifra cumulativa tra tutti i sottoscrittori, ma l'intera cifra singolarmente riportata mancanza di chiarezza informativa iniziale e soprattutto mancanza successiva per gli ulteriori aggiornamenti almeno annuali*

- *In alcuni casi abbiamo rilevato la richiesta di una garanzia collaterale tramite assegni a data, imponendo di compiere al cliente azioni illegali (o peggio ancora ai clienti dello stesso).*

- **LA RENDICONTAZIONE DEI C.C.**

Risulta determinante (di fatto contribuisce alla costruzione del tasso medio applicato), anche se non direttamente riferibile, la rendicontazione rilasciata al cliente e soprattutto come vengono inseriti e calcolati i dati e se inseriti tutti in maniera chiara e trasparente.

In sintesi, abbiamo rilevato numerose anomalie dovute ad una non chiara ed univoca rilevazione dei dati, quasi mai viene utilizzato un conto base per i servizi e mezzi di pagamento e conti tecnici per le operazioni di credito.

Come abbiamo riportato negli allegati, secondo noi, ben diversa dovrebbe essere la gestione del conto base rispetto ai conti tecnici che regolano i crediti (sotto qualsiasi forma). Per questo si rimanda agli allegati che espongono la nostra interpretazione.

Tale situazione si è ulteriormente aggravata in seguito alla mancata ultima applicazione relativa alla

LEGGE 27 dicembre 2013, n. 147

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014). (13G00191)

Vigente al: 20-5-2015

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

omissis

629. All'articolo 120 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, il comma 2 e' sostituito dal seguente:

«2. Il CICA stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che:

a) nelle operazioni in conto corrente sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori;

b) gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale».

Alcuni esempi di anomalie rilevati con maggiore frequenza:

- *La rendicontazione del conto base riporta anche altre tipologie relative a linee di credito, determinando di fatto un caos che rende impossibile capire i reali oneri ed come siano imputati. Si sono ritrovate mischiate anche 5 linee di credito*
- *Non si ritrovano quasi mai i riferimenti relativi ai conteggi, agli affidamenti esistenti, per cui, oltre al caos già determinato dal capoverso precedente, si rendono di fatto assolutamente non trasparenti gli oneri applicati*
- *Utilizzo di sistemi diversi di rilevazione, esempio casi con conti tecnici partitari e collaterali rendicontazioni per sconti singoli. Impossibile, per un cliente non particolarmente edotto in questa materia, ricostruire l'intero rapporto, e soprattutto impossibile la rideterminazione dei tassi reali in considerazione degli oneri totali applicati*
- *Passaggi e giroconti anomali che determinano indirettamente costi maggiori*

Di fatto un preciso ed univoco report, completo di tutte le informazioni (tassi, affidamenti, conteggi ...), come di fatto sollecitato anche dal succitato comma 629, sarebbe la soluzione e toglierebbe ogni alibi (sia agli istituti, sia ai clienti) e si otterrebbe immediatamente un brusco abbassamento del contenzioso.

- **IUS VARIANDI, TRASPARENZA DELLE CONDIZIONI E DEI COSTI REALTIVAMENTE AI C.C.**

Anche questo argomento potrebbe sembrare estraneo alla rilevazione dei tassi medi, ma non lo è.

La lacunosa gestione rilevata nella quasi totalità dei casi da noi esaminati porta automaticamente ad una gestione caotica, non trasparente e pretestuosa.

Riferendoci ai contratti di credito – sotto qualsiasi forma- rimandiamo agli allegati per le implicazioni tecnico giuridici- esaminiamo in questa fase gli aspetti relativi alla trasparenza e semplicità di gestione sia per l'istituto che il cliente.

Avendo verificato che quasi mai viene rispettato chiaramente e totalmente quanto previsto dalla normativa, ci permettiamo di suggerire quanto segue -anche in considerazione di rendere tutta la gestione più fluida sia per il cliente che la banca-:

- Il tasso applicabile ai crediti gestiti in c.c. si determina sommando quattro fattori principali: i costi del funding + costi di gestione + utile atteso + il rating del cliente (attesa del rischio diretto)*
- la normativa prevede che, per ogni cambiamento, l'istituto avvisi con preavviso di 60 giorni + e rimetta una chiara spiegazione del perché tale variazione viene proposta*
- Se il tasso fosse determinato da uno spread applicato su un riferimento relativo al funding (es. EURIBOR 1 ANNO), si avrebbe di fatto eliminato la prima parte del problema, cioè all'aumentare o diminuire del funding si avrebbe un adeguamento automatico. Rimarrebbe da comunicare soltanto il cambiamento relativo al divenire del rating del cliente (i costi di gestione e gli altri componenti dovrebbero essere inseriti nello spread).*

Si determinerebbe così una trasparenza assoluta ed una chiara apertura al mercato

Anche in questo caso si avrebbe come conseguenza diretta l'annullamento del contenzioso, la trasparenza assoluta, e quindi una rilevazione dei tassi medi più accurata e precisa.

• RILEVAZIONE DEL FIDO ACCORDATO

Anche questo argomento, secondo noi, dovrebbe essere completamente rivisto, sia per ottenere una piena trasparenza, sia per evitare manipolazioni da una parte o dall'altra.

Al momento la scelta di "aiutare" il cliente, sia nel modo che nei termini, è l completamente demandata alla disponibilità della banca o dei suoi funzionari. In non pochi casi sono stati da noi rilevati comportamenti molto diversi nell'arco di un breve periodo di tempo (utilizzo improprio di assegni scoperti e di conseguenza

segnalazione o meno al CAI , al contrario adeguamento del fido ma con aggravio di ingenti oneri).

Solleciteremmo una più rigida gestione della concessione del fido per indurre il cliente a non superare la linea di credito concessa, ma al tempo stesso senza concedere alla banca l'opportunità di gestire tale concessione applicando condizioni "vessatorie".

Si suggerisce inoltre l'obbligo di informazione ed approvazione con data certa da parte del cliente di ogni variazione relativa ai fidi concessi sia per valore che per condizioni – oggi facilmente gestibile tramite data certa via pec-.

Si suggerisce inoltre una revisione della normativa relativa alle segnalazioni in C.R., perché abbiamo verificato numerose anomalie. Attualmente la CR.R. risulta di difficile lettura per i non addetti ai lavori, servirebbe una diffusione informazione, anche obbligatoria all'apertura del c.c. e successivamente ogni anno almeno con un riepilogo annuale.

• ONERI APPLICATI

Anche questo argomento risulta molto ostico e degno di un chiarimento molto preciso.

Come indicato negli allegati tecnici, è necessaria una divisione netta tra conto base di gestione e tutti gli altri conti tecnici/credito.

Gli oneri applicabili predefiniti dovrebbero essere esposti in maniera chiara, semplice e ridotti ai minimi casi indispensabili. Casomai, successivamente, e soltanto per le operazioni particolari, si potrebbe far seguire con un elenco particolare ed ad hoc.

Tutti gli oneri, escluse imposte e tasse, dovrebbero confluire nel calcolo del TEG/TSU del solo conto stesso – senza giroconti etc. -, evitando così ogni possibile artificio e garantendo la massima trasparenza possibile

**PER OGNI ALTRO RIFERIMENTO RELATIVO AI CONTI CORRENTI
RIMANDIAMO AGLI ALLEGATI TECNICI.**

Argomento 2 mutui – ammortamento alla francese

• TRASPARENZA CONTRATTUALE

Si suggerisce una maggiore attenzione ai contenuti del contratto prevedendo uno schema semplice e fisso a riepilogo delle condizioni applicate per tutti gli aspetti operativi.

Evidenziamo uno schema, come esempio, che dovrebbe essere sempre riportato in Articolo 1 – riepilogo condizioni:

mutuo			
DATA STIPULA			
CIFRA			
NOTE			
PREMMORT			
DURATA		RATE	
TIPO TASSO			
RIFERIMENTI			
SPREAD			
ACTUAL			
TASSI NOMINALI	TAN ANNUO		
	TAN PERIODO		
	TEG		

ISC	
SPESE ISTRUTT	
ALTRE SPESE INIZIALI	
ALTRE SPESE SUCCESSIVE	
NOTE 2	
MORA	
ISC COMPRESO MORA E SPESE RECUPERO	
IPOTECA	
ESTINZIONE ANT	
ISC COMPRESO EVENTUALI MORA + SPESE RECUPERO ED EST. ANTIC.	
PIANO AMMORTAMENTO	UTILIZZATO TASSO DI PERIODO..... RATA DEFINITA.....
NOTE	

A tale ART.1 seguirebbero le articolazioni contrattuali classiche, ma rimarrebbero ben definite e facilmente reperibili le condizioni applicate determinando una migliore trasparenza e chiarezza.

- **TIPOLOGIE PREVISTE**

Si evidenzia come le due sole tipologie, tasso variabile e fisso, non chiariscano e non definiscano al meglio le varie situazioni.

Sarebbe necessaria una maggiore suddivisione relativamente ai valori erogati e tipologie di garanzie richieste, rilevare il tutto nei due scaglioni previsti genera “favori” all’una od all’altra parte, a seconda dei casi, senza alcun vero vantaggio per la trasparenza e correttezza.

- **ONERI APPLICATI**

Anche questo argomento risulta molto ostico e degno di un preciso chiarimento.

Per evitare opzioni anomale, gli oneri applicati dovrebbero essere predefiniti e non variabili nel tempo in maniera autonoma. Si avrebbe una possibile ed effettiva rilevazione dell’ISC, e conseguentemente, una perfetta adesione alla realtà.

PER OGNI ALTRO RIFERIMENTO RELATIVO AL MUTUO RIMANDIAMO AGLI ALLEGATI TECNICI.

Argomento 3 finanziamenti

- **TRASPARENZA CONTRATTUALE**

Si suggerisce una maggiore attenzione ai contenuti del contratto richiedendo uno schema semplice e fisso di riepilogo delle condizioni applicate che prenda in considerazione tutti gli aspetti tecnici, tale schema potrebbe essere riportato sempre in Articolo 1, come esempio rimandiamo a quanto visto sopra per mutui con le debite varianti relative ai contenuti.

- **TIPOLOGIE PREVISTE**

Si evidenzia come le tipologie rilevate siano cambiate nel tempo e non rispecchino a pieno la realtà.

Ad esempio, un prestito aziendale di diverse decine di migliaia di euro non può essere messo a paragone con un prestito da poche migliaia di euro per persone fisiche.

Si suggerisce quindi una revisione delle tipologie previste più consona alla realtà operativa.

Sarebbe inoltre necessaria una maggiore suddivisione ed identificazione in relazione alle tipologie di garanzie richieste ed ovviamente determinerebbero condizioni diverse.

- **ONERI APPLICATI**

Anche questo argomento risulta molto ostico e degno di un chiarimento molto preciso.

Per evitare opzioni anomale, gli oneri applicati dovrebbero essere predefiniti e non variabili nel tempo in maniera autonoma. Si avrebbe una possibile ed effettiva rilevazione dell'ISC, e conseguentemente, una perfetta adesione alla realtà.

Argomento 4 leasing

- **TRASPARENZA CONTRATTUALE**

Si suggerisce una maggiore attenzione ai contenuti del contratto richiedendo uno schema semplice e fisso come riepilogo delle condizioni applicate che prenda in considerazione tutti gli aspetti tecnici, tale schema potrebbe essere riportato sempre in Articolo 1, come esempio rimandiamo a quanto visto sopra per mutui con le debite varianti relative ai contenuti, e per quanto riguarda il prodotto leasing essendo ulteriormente difficili da interpretare sarebbe necessaria una puntuale precisazione relativamente al TIR ed alla penale relativa al subentro/estinzione

Anticipata - (identificando in maniera esatta, come riportato in esempio mutui, ISC relativo al totale verificarsi di mora, ritardi ed estinzione anticipata).

- **TIPOLOGIE PREVISTE**

Si evidenzia come le tipologie rilevate siano cambiate nel tempo e non rispecchino a pieno la realtà.

Ad esempio, leasing auto ha caratteristiche, costi gestione , garanzie ben diverse rispetto ad uno strumentale.

Si suggerisce quindi una revisione delle tipologie previste più consona alla realtà operativa.

Sarebbe inoltre necessaria una maggiore suddivisione ed identificazione in relazione alle tipologie di garanzie richieste che ovviamente dovrebbero generare condizioni diverse.

- **ONERI APPLICATI**

Anche questo argomento risulta molto ostico e degno di un chiarimento molto preciso.

Per evitare opzioni anomale, gli oneri applicati dovrebbero essere predefiniti e non variabili nel tempo in maniera autonoma. Si avrebbe una possibile ed effettiva rilevazione dell'ISC, e conseguentemente, una perfetta adesione alla realtà.

Argomento 5 factoring

- **TRASPARENZA CONTRATTUALE**

Si suggerisce una maggiore attenzione ai contenuti del contratto richiedendo uno schema semplice e fisso di riepilogo delle condizioni applicate che prenda in considerazione tutti gli aspetti tecnici, tale schema potrebbe essere riportato sempre in Articolo 1, come esempio rimandiamo a quanto visto sopra per mutui con

le debite varianti relative ai contenuti e, per quanto riguarda il prodotto factoring, sarà anche importante evidenziare i costi diretti od indiretti, immediati e futuri, nonché eventuali rischi futuri.

- **TIPOLOGIE PREVISTE**

Si suggerisce una revisione delle tipologie previste più consona alla realtà operativa, due scaglioni non rendono esattamente la realtà operativa.

Sarebbe inoltre necessaria una maggiore suddivisione ed identificazione in relazione alle tipologie di garanzie richieste che ovviamente dovrebbero avere condizioni diverse.

- **ONERI APPLICATI**

Anche questo argomento risulta molto ostico e degno di un chiarimento molto preciso.

Per evitare opzioni anomale, gli oneri applicati dovrebbero essere predefiniti e non variabili nel tempo in maniera autonoma. Si avrebbe una possibile ed effettiva rilevazione dell'ISC, e conseguentemente, una perfetta adesione alla realtà.

Argomento 6 crediti alla famiglia in generale

- **TRASPARENZA CONTRATTUALE**

Si suggerisce una maggiore attenzione ai contenuti del contratto richiedendo uno schema semplice e fisso di riepilogo delle condizioni applicate che prenda in considerazione tutti gli aspetti tecnici, tale schema potrebbe essere riportato sempre in Articolo 1, come esempio rimandiamo a quanto visto sopra per mutui con le debite varianti relative ai contenuti e, per quanto riguarda i prodotti relativi alle famiglie, dovrebbero essere ancora più trasparenti, se possibile, in quanto destinate a persone non esperte in materia finanziaria.

Tutti gli oneri devono essere identificati in maniera esatta, come riportato in esempio mutui ISC relativo al totale verificarsi in presenza di mora, ritardi ed estinzione anticipata.

- **TIPOLOGIE PREVISTE**

Sarebbe necessaria una maggiore suddivisione ed identificazione in relazione alle tipologie di garanzie richieste che ovviamente dovrebbero avere condizioni diverse.

- **ONERI APPLICATI**

Anche questo argomento risulta molto ostico e degno di un chiarimento molto preciso.

Per evitare opzioni anomale, gli oneri applicati dovrebbero essere predefiniti e non variabili nel tempo in maniera autonoma. Si avrebbe una possibile ed effettiva rilevazione dell'ISC, e conseguentemente, una perfetta adesione alla realtà. In particolare per tutto ciò viene applicato come oneri collaterali, per tutti i casi valga ad esempio il riferimento alle polizze CPI, alle polizze inserite nelle CQS, etc.

Argomento 7 scoperti senza affidamento

- **TRASPARENZA CONTRATTUALE**

E' questo un argomento molto spinoso, perché oltre a riportarci a quanto detto in precedenza relativamente a fidi ed extrafidi, ci fa dubitare di una puntuale e trasparente gestione per le innumerevoli anomalie verificate nei casi da noi verificati.

Abbiamo infatti trovato gestioni molto diverse e vessatorie, tassi ed oneri impropri ed eccessivi in spregio, anche, alla ultima raccomandazione della stessa B.I.

Suggeriamo quindi una più precisa definizione dei confini e dei metodi sia di rilevazione che di applicazione e soprattutto una adeguata informazione iniziale nel rispetto di quanto riportiamo anche negli allegati tecnici.

- **ONERI APPLICATI**

In questo caso, ancora più degli altri necessita una trasparenza assoluta, come per altro sarebbe già previsto, di fatto, dalla stessa formula TEGM.

SEGUONO ALLEGATI TECNICI:

ALLEGATO 1: NORME – PAG. 1-4

ALLEGATO 2: USURA PAG. 1-5

ALLEGATO 3: ANATOCISMO PAG. 1-5

ALLEGATO 4: METOLOGIA CALCOLO C.C. PAG. 1-4

ALLEGATO 5: METOLOGIA CALCOLO AMMORTAMENTO ALLA FRANCESE

ALLEGATO 1

-Normativa, (in) particolare:	
D. LS. 385 1/9/1993	T.U.B.
Legge 7 marzo 1996, nr.108	usura
<i>D.L. n° 342/99 modificando l'art. 120 del D.lgs 395/93</i>	<i>anatocismo</i>
D.L. 29 novembre 2008, nr.185 convertito nella legge 28.1.2009, nr.2	regole
D.L. 70/11, convertito in Legge 7.7.2011 nr.106	usura
Legge 147 del 27/12/2013 – comma 629	anatocismo

-Sentenze della CORTE COSTITUZIONALE, (in) particolare:	
Corte costituzionale N° 29 / 2002	usura
Corte costituzionale N° 425 del 17.10.2000	anatocismo
Corte costituzionale N° 78 del 2.12.2012	anatocismo
Corte costituzionale N° 296 / 2013	legge 44/99
Corte costituzionale N° 192 / 2014	legge 44/99

-Sentenze della CORTE DI CASSAZIONE, (in) particolare:	
Cassazione Civile, sezione I, 16 marzo 1999, n. 2374	anatocismo
Cassazione Civile, SEZ 1, n. 3096 30/3/1999	anatocismo
Cassazione Civile, sezione I, 2 aprile 2000, n. 5286	usura
Cassazione Civile sezione 1, 17 novembre 2000, n. 14899	usura
Cassazione Civile, sezione III, 18 settembre 2002, n. 17813	anatocismo
Cassazione Civile, sezione III, 4 aprile 2003, n. 5324	usura
Cassazione Civile, sezione III, 20 febbraio 2003, n. 2593	anatocismo
Cassazione Civile, sezione I, 20 agosto 2003, n.12222	anatocismo
Cassazione Civile, sezione III, 25 febbraio 2004, n. 3805	anatocismo
Cassazione Civile, Sez. Unite, 04 novembre 2004, n. 21095	anatocismo
Cassazione Civile, sezione I, 22 febbraio 2005, n. 3589	anatocismo
Cassazione Civile, sezione I, 25 febbraio 2005, n. 4093	anatocismo
Cassazione Civile, sezione I, 25 febbraio 2005 n. 4094	anatocismo
Cassazione Civile, sezione I, 25 febbraio 2005 n. 4095	usi piazza
Cassazione Civile, sezione I, 14 maggio 2005 n. 10127	anatocismo
Cassazione Civile, 18 gennaio 2006, n. 870	usura
Cassazione Penale, SEZ 2 n. 43347 13/11/2009	derivati
Cassazione Penale, sez. II, n. 262 del 19/02/2010	usura
Cassazione Penale n. 12028 del 19 feb 2010	usura
Cassazione Civile, SEZ 1, n. 12626 24/5/2010	cr
Cassazione Civile SEZ UNITE n. 24418	anatocismo
Cassazione Penale, SEZ 2, n. 28743 14/5/2010	usura
Cassazione Civile, SEZ 3, n. 9695 3/5/2011	anatocismo
Cassazione, sez. II Penale, sentenza N° 46669 23/11/2011	usura
Cassazione PENALE n. 33331 8/9//2011	usura
Cassazione Civilen. Sezione 1, 350 9/1/2013	usura,anatocismo
Cassazione Civile, SEZ 1, n. 60211/1/2013	usura
Cassazione Civile, sezione 1, n. 18541 2/9/2013	documenti oltre 10 anni
Cassazione Civile, sezione 1, n. 21466 19/9/2013	documenti oltre 10 anni
Cassazione civile, sezione 2, n. 27118 4/12/2013	cms, uso piazza
Cassazione Civile,sezione 3, n. 529 14/1/2014	indebito arricchimento
Cassazione Civile, sezione 3, n. 2821 7/2/2014	usura
Cassazione Civile, sezione 1, n. 3165 12/2/2014	cr
Cassazione Civile, sezione 1, n. 4518/2014	anatocismo
Cassazione Civile, sezione 1, n.15609 9/4/2014	cr
Cassazione civile, sezione 2, n. 18778 7/5/2014	usura concreta

Cassazione Civile, sezione 1, n.11400 22/5/2014	anatocismo
Cassazione Civile, sezione 6, n.14887 /2014	documenti oltre 10 anni
Cassazione Civile, sezione 1, n. 23646 /2014	cr
Cassazione civile, sezione 1, n. 9127 6/5/2015	anatocismo
Cassazione civile, sezione 6, n. 9169 7/5/2015	anatocismo

-Sentenze, (in) particolare:	
Corte di Appello Lecce Sez. II Civile - del 27 giugno 2000	usura - cms
Trib. Milano Sez. VI Civile del 4.7.02	usura - cms
Tr. Lecce n. 1736 del 14.4.03	usura - cms
Trib. Mantova Sez II del 10.9.04	usura - cms
Tribunale di Lecce, 6 marzo 2006, n. 422/06	
Tribunale di Mantova, 3 febbraio 2004, n. 1315	
Tribunale di Lecce, 21 novembre 2005, n. 1959	
Tribunale di Lecce, 21 Novembre 2005, n. 1959/05	
Tribunale di Lecce, 29 novembre 2005, n. 2065/05	
Tribunale di Lecce, 3 novembre 2005, 46/05	
Tribunale di Mantova, sezione II, 21 gennaio 2005,	
Tribunale di Orvieto n° 166 del 30-07-2005 Baglioni	
Tribunale di Grosseto, 03 luglio 2006, n.1435	
Tribunale di Lecce, 21 novembre 2006, n. 2015/06	
Tribunale di Lecce, 28 novembre 2006	
Tribunale di Lecce, 29 giugno 2005, n. 1245/ 2005	
Tribunale di Livorno, 6 marzo 2006, n. 259/06	
Tribunale di Marsala, 4 novembre 2006, n. 742/06	
Tribunale di Novara, 9 febbraio 2006, n. 145	
Tribunale di Palermo, sezione III, 22 giugno 2006	
Tribunale di Parma, 1 dicembre 2006, 1464/06	
Tribunale di Pescara n° 722 del 30-03-2006 Falco	
Tribunale di Roma, 21 marzo 2006	
Tribunale di Teramo n° 1071 del 11-12-2006 Marcheggiani	
Tribunale di Teramo, 7 gennaio 2006, n. 23/06	
Tribunale Vibo Valentia 16/1/2006	
Appello Pr. Gen. Reggio C. 18-1-2008 avv. Sent. Trib. Palmi 27-11-2007	
Tribunale di Bari, 6 ottobre 2007, 2289/07	
Tribunale di Crotone del 11-07-2007 Sessa	
Tribunale di Lecce, 8 gennaio 2007, n. 11/07	
Tribunale di Monza 13/6/2007	
Tribunale di Monza, 30 gennaio 2007, n. 411/07	
Tribunale di Pescara, 12 luglio 2007, n. 957/07	
Tribunale di Pescara, 25 ottobre 2007, n. 1611/07	
Tribunale di Torino n° 6204 del 5/10/2007 G. Rizzi	
Tribunale di Torino n°5480 del 4-07-2005 e n° 6204/07 Rapelli	
Tribunale di Torino, 5 ottobre 2007, n. 6204/07	
Tribunale di Venezia 22 gennaio 2007, M.A. Maiolino	
Tribunale di Verbania, 7 dicembre 2007, n. 856/07	
Tribunale di Bari, 18 marzo 2008	
Tribunale di Bari, 3 aprile 2008, 859/08	
Tribunale di Bari, 29/10/ 2008, 113/08	
Tribunale di Benevento n° 252 del 18-02-2008	
Tribunale di Chieti 23-04-2008	
Tribunale di Foggia, 6 ottobre 2008	
Tribunale di Mantova 12-07-2008 Aliprandi	
Tribunale di Melfi, 7 aprile 2008	
Tribunale di Milano, 24 gennaio 2008.	
Tribunale di Ostuni, 16 ottobre 2008	
	tasso nominale ed effettivo

Tribunale di Pescara, 20 gennaio 2008, n. 78/08	
Tribunale di Pescara, 7 febbraio 2008, n. 187/08	
Tribunale di Vigevano, 12 febbraio 2008.	
Sent. Trib. Lecce G. Rizzo, 15/12/09	
Sent. Trib. Palmi, 15/12/09 n. 1732	
Trib. Mondovì 17-2-2009 CICR 9/2/00 - pegg. condizioni)	
Tribunale di Bari - Sent. 5/09	
Tribunale di Bari Sent. 5/09	
Tribunale di Lecce Sentenza n. 4/09	
Tribunale di Lecce, 14 gennaio 2009, 11/09	
Tribunale di Lecce, 27 gennaio 2009, n. 4/09	
Tribunale di Lucera, 2 febbraio 2009, 89/09	
Tribunale di Milano 29/6/2009	
Tribunale di Mondovì del 10-02-2009 Demarchi	
Tribunale di Napoli, 9 gennaio 2009	
Sentenza Corte Appello Reggio Calabria 2 luglio 2010	
Tribunale di Lanciano sentenza 1180/2010	
Tribunale di Pordenone n° 543 del 16-06-2010 Dall'Armellina	
Tribunale di Teramo n° 84 del 18-01-2010	
Corte d'Appello Ancona 3/3/11 - Respinta istanza "milleproroghe"	
Tribunale di Lecce sez. Campi Salentina n° 23 del 7-02—2011 de Pasquale	
Tribunale di Nola del 20-12-2011 Maffei	
Tribunale di Treviso (Conegliano) n° 73 del 1-03-2011	
Tribunale Vibo Valentia, sez. Penale, sent. 129/11 depositata 10/05/11	
Corte App. L'Aquila 12-6-2012 (Quesito ex Cass. 24418/10 saldo zero)	
Corte App. Milano 2195 20-6-2012 (eccezione prescr. onere prova)	
Corte di appello di Milano n° 1796 del 22-05-2012	
Tribunale di Cassino 19-6-2012 (cap. semp. ex Cassaz. 24418/10)	
Tribunale di Lecce n° 2523 del 13-11-2012 Ferrero	
Tribunale di Milano del 23-05-2012 Cosentino	
Tribunale di Pordenone n° 745/12	
Tribunale di Taranto n° 1418 del 28-06-2012 Coccioli	
Tribunale di Torino 322 23/2/2012	
Corte di Appello di Milano n° 3283 del 22/8/2013	oneri da inserire calcolo
Corte di Appello di Venezia n° 342 del 20/12/2013	usura
Tribunale di Lucca 10/5/2013	
Tribunale di Milano del 30/10/2013	mutui ammortamento
Tribunale di Rovereto (TN) del 30/12/2013	ec per esecuzione
Tribunale di Teramo 230 18/3/2013	
Corte di Appello di Bologna Sez . 3 n° 734 del 11/3/2014	derivati
Corte di Appello di Cagliari Ordinanza del 31/3/2014	usura
Corte di Appello di Napoli del 19/12/2014	nullità clausole
Tribunale di Cagliari del 30/4/2014 Ordinanza	mora + usura sopravvenuta
Tribunale di Campobasso del 12/5/2014 -GIP.	usura
Tribunale di Firenze sez. 2 civ. del 19/3/2014	mediazione
Tribunale di Firenze n° 1170 del 10/4/2014	cr
Tribunale di Milano del 24/4/2014	derivati
Tribunale di Milano del 8/5/2014	derivati
Tribunale di Milano n° 2145 del 13/2/2014	derivati
Tribunale di Reggio Emilia n° 650 del 23/4/2014	saldo zero + anatocismo
Tribunale di Roma del 23/1/2014	usura
Tribunale di Taranto n° 789 del 14/3/2014	clausole nulle
Tribunale di Verona del 27/5/2014	cr
Tribunale di Verona del 27/7/2014	mora + usura sopravvenuta
Tribunale di Roma 21191 del 4/3/2014	cr

Tribunale di Arezzo del 25/6/2014	usura
Tribunale di Firenze, n. 417 del 10/2/2015	usura
Tribunale di Milano ordinanza del 25/3/2015	anatocismo
Tribunale di Milano ordinanza del 3/4/2015	anatocismo

ALLEGATO 2D – USURA

L'Usura è la pratica consistente nel fornire prestiti a tassi di interesse considerati illegali. Il reato di usura era in primis disciplinato dall'art. 644 C.P..

L'art. 644 C.P. sanciva la condanna di chi, approfittando dello “stato di bisogno” di una persona, si faceva dare o promettere interessi o altri vantaggi “usurari” come corrispettivo della prestazione di denaro o di altra cosa mobile.

Successivamente è stato inserito all'art. 644 C.P. il quarto comma che stabilisce: “per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto “delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito””.

La Legge n.108 del 7 marzo 1996, da una parte modificava sia l'art.644 c.p., sia l'art.1815 c.c., stabilendo che il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari sono definiti all'art.2, c. 4, “nel tasso medio risultante dall'ultima rilevazione pubblicata nella G.U. ai sensi del c.1, relativamente alla categoria di operazioni in cui il credito è compreso, aumentato della metà”, dall'altra all'art.1 riprendeva la disposizione dell'art. 644 C.P. secondo cui “per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito”. Successivamente il calcolo veniva modificato (14 maggio 2011): tasso medio aumentato del 25% + 4 punti (massimo 8 punti). (D.L. 70/2011).

La commissione di massimo scoperto rientra nel calcolo ai fini della verifica del superamento del Tasso Soglia Usura (T.S.U.), così come confermato, in particolare dalle sentenze della Cassazione Penale, sez. II, n. 262 del 19/02/2010 e sez. II, n.12028 del 26 marzo 2010, che hanno confermato l'inclusione della C.M.S. tra gli oneri per la determinazione del Tasso Effettivo Globale (T.E.G.), ai sensi dell'usura, precisando inoltre la non conformità alla norma, di cui all'art.644 del Codice Penale, delle Istruzioni della Banca d'Italia, laddove escludevano tali oneri dal calcolo del tasso effettivo globale.

Tale sentenza infatti così declamava: “Questo Collegio ritiene che il chiaro tenore letterale del comma IV dell'art. 644 C.P. (secondo il quale per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito) impone di considerare rilevanti, ai fini della determinazione della fattispecie di usura, tutti gli oneri che un utente sopporti in connessione con l'uso del credito. Tra essi rientra indubbiamente la Commissione di massimo scoperto, trattandosi di un costo indiscutibilmente collegato all'erogazione del credito, giacché ricorre tutte le volte in cui il cliente utilizza concretamente lo scoperto di conto corrente, e funge da corrispettivo per l'onere, a cui l'intermediario si sottopone, di procurarsi la necessaria provvista di liquidità e tenerla a disposizione del cliente”.

Già antecedentemente a tale sentenza gran parte della giurisprudenza si era pronunciata negativamente sulla possibilità di escludere la C.M.S. dal conteggio ai fini della verifica del superamento del T.E.G. rispetto al tasso soglia usura, motivando la decisione sulla diversa natura delle circolari della Banca d'Italia, le quali non rappresentano mai “fonte di legge” (cfr. Appello Procura Generale di Reggio Calabria del 18 gennaio 2008 avverso Sentenza Trib. Palmi del 27 novembre 2007).

Inoltre, come confermato anche dalla sentenza del Tribunale di Lanciano in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Francesca Del Villano Aceto (sentenza 1180/2010): “Quanto alla verifica del superamento del c.d. tasso soglia, il c.t.u. ha accertato che, applicando la formula di

calcolo del T.E.G. indicata dalla Banca d'Italia, risulta che mai nel corso del rapporto la banca convenuta ha superato i tassi soglia, mentre applicando la formula ricavabile dall'art.1 Legge 108/96, emerge un superamento del tasso soglia per il primo trimestre 2007 [omissis].

In ogni caso, ritenendo questo Giudice più corretta l'applicazione quale metodo di calcolo delle indicazioni legislative di cui alla Legge 108/96, va disposta la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica di Lanciano, emergendo il fumus di una notizia di reato”.

Già con sentenza della Corte di Cassazione, n° 870 del 18/1/2006, era stato evidenziato chiaramente che le CMS, e di conseguenza tutti gli oneri, devono entrare nel calcolo del T.S.U.

Inoltre il D.L. 29 novembre 2008, nr. 185, articolo 2 bis, comma 1, convertito nella legge 28.1.2009, nr. 2 con la quale si stabiliva che “le commissioni comunque denominate sono comunque rilevanti ai fini dell'applicazione dell'articolo 1815 c.c, dell'articolo 644 c.p e della legge 7 marzo 1996, nr.108, articolo 2 e 3”, che finalmente risolveva l'annosa questione dell'inclusione o meno delle commissioni di massimo scoperto nel calcolo del T.E.G.

La Cassazione affronta anche il tema della normativa di favore (per gli istituti di credito), -contenuta nel D.L 70/11, convertito in Legge 7.7.2011 nr.106-, della inclusione delle commissioni di massimo scoperto nel calcolo del T.E.G., sulla irrilevanza- ai fini della configurazione del reato - di circolari ed istruzioni della Banca d'Italia, fino ad indicare le ragioni della attribuibilità del fatto ai componenti dei consigli di amministrazione (pur in presenza di strutture organizzative, cui viene demandato il compito di definire i tassi).

Il D.L. 29 novembre 2008, nr. 185 (articolo 2 bis comma 1) ha stabilito (ma sarebbe più giusto dire - ha ribadito): “le commissioni comunque denominate sono comunque rilevanti ai fini dell'applicazione dell'articolo 1815 c.c., dell'articolo 644 cp e della legge 7 marzo 1996, nr. 108, articolo 2 e 3”.

In ultimo con la sentenza 417 del 10/2/2015, Tribunale di Firenze , Giudice Dott. Anna Primavera esprime e chiarisce in maniera inequivocabile quale formula debba essere usata per il calcolo del T.S.U., appare chiaramente del tutto inadatta la formula di B.I. e viene ritenuta unica valida quella pura finanziaria.

Risulta quindi evidente che, secondo quanto stabilito dal codice penale art. 644, legge 108/96 e varie sentenze della Cassazione, l'unica formula applicabile è quella prevista in materia matematica finanziaria:

$$\text{TEG} = \frac{\text{Interessi} + \text{cms base annua} + \text{oneri base annua} \times 36.500}{\text{Numeri Debitori}}$$

Ogni altra tipologia risulta inaccettabile in funzione di quanto sopra riportato per leggi e sentenze, infatti le “disposizioni” di B.I. sono da intendersi non legislative, ma soltanto atte a rilevare statisticamente il tasso medio (d'altra parte aumentato sensibilmente per la determinazione della soglia di usura).

Altro aspetto importante in relazione alla C.M.S. è da ritenere il modus di applicazione delle stesse. La giustificazione delle C.M.S. è stata identificata nella necessità di messa a disposizione dei fondi che potranno essere liberamente richiesti dal cliente, tanto è che la percentuale applicata avrebbe dovuto avere solo un valore minimale.

Ora due sono gli aspetti da verificare:

- 1. Se ci devono essere dei fondi a disposizione per ogni cliente ci dovrebbero essere nel bilancio della banca riserve considerevoli***

2. *Se si tratta di un “risarcimento” dovuto alla banca per la messa a disposizione dei fondi, il calcolo esatto dovrebbe essere riferito soltanto alla differenza tra quanto utilizzato e quanto affidato, e comunque mai riferito al massimo scoperto (se utilizzato la contropartita del tasso è già stata considerata nei conteggi dello scalare).*

Quindi si rileva in maniera evidente l'espedito di applicare ulteriori oneri ingiustificati.

Altri aspetti relativi all'usura sono quelli rilevati dalla sentenza Corte di Cassazione 350/2013, che affronta le problematiche relative all'usura sopravvenuta, alla sommatoria relativa a condizioni e costi inseriti nei contratti (mora e di conseguenza, riscatti anticipati, penali etc.)

Ancora estremamente importanti le sentenze della Corte di Cassazione che identificano “l'Usura concreta”, esempio sentenza Cassazione civile, sezione 2, n. 18778 7/5/2014.

In molti casi, infatti, la banca anziché venire incontro al cliente, permettendogli di poter soddisfare gli impegni, peggiora le condizioni, richiede ulteriori garanzie, non concede il tempo necessario al rientro, creando di fatto un effetto a catena anche nei confronti degli altri istituti e determinando di fatto la crisi aziendale.

Ora se logico di fronte a situazioni di reale pericolo fallimentare, sicuramente un atteggiamento estremo in situazione di crisi (per altro determinate, come negli ultimi anni, da crisi nazionali e mondiali), magari momentanea perché dovuta a situazioni contingenti, non volute, non è né giustificato né giustificabile, ed in molti casi dimostra o la volontà di approfittare della “situazione di necessità”, o peggio ancora di approfittare per aumentare i ricavi.

Da qui evidente il verificarsi di “USURA CONCRETA”.

IN SINTESI

- *Tutti gli oneri comunque addebitati vanno considerati per la rilevazione del TEG, cioè il tasso vero applicato all'operazione. Tale tasso è possibile rilevarlo soltanto tenendo in considerazione entrate ed uscite con le relative valute. – si veda dettaglio allegato 4- art 644 c.p.:*

Per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito.

- *L'usura, definita dal art. 644 c.p., diventa reato più grave se:*

Le pene per i fatti di cui al primo e secondo comma sono aumentate da un terzo alla metà:

- 1) se il colpevole ha agito nell'esercizio di una attività professionale, bancaria o di intermediazione finanziaria mobiliare;
- 2) se il colpevole ha richiesto in garanzia partecipazioni o quote societarie o aziendali o proprietà immobiliari;

- 3) se il reato è commesso in danno di chi si trova in stato di bisogno;
- 4) se il reato è commesso in danno di chi svolge attività imprenditoriale, professionale o artigianale;
- 5) se il reato è commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale durante il periodo previsto di applicazione e fino a tre anni dal momento in cui è cessata l'esecuzione.

- *Si possono quindi identificare diverse tipologie di “usura”:*
 1. *“oggettiva”, da noi definita, “primaria diretta”, che si rifà ai punti precedenti e ricade direttamente in art 644 c.p.*
 2. *“soggettiva”, quella che possiamo definire la vecchia interpretazione di usura, relativa allo “stato di bisogno”.*
 3. *“ricalcolata”, “sopravvenuta”, che può essere inserita nel gruppo della “soggettiva”. Legata cioè al ricalcolo del saldo, al divenire della situazione.*
 4. *“concreta”, quella che di fatto si determina in seguito al comportamento, tale da evidenziare una “vessazione”, garanzie ulteriori richieste, ai tassi maggiori richiesti. – vedere in riferimento sentenze Cassazione precedentemente riportate-*
- *In ultimo, ma non ultimo, verificando gli aspetti della formula di B.I. vediamo le motivazioni per cui tale formula non può essere assolutamente considerata ai fini di rilevazione della legge 108/96 e art. 644 C.P.*
 1. *La scelta relativa alla modalità di rilevazione dei dati per la determinazione del T.S.U. sarebbe sempre e comunque criticabile. Ogni sistema si presterebbe, comunque, a critiche diverse. E’ quindi chiaro che tale rilevazione deve necessariamente tenere conto di più variabili ma non potrà mai essere esaustiva. Da qui la definizione che la formula di B.I. è da tenersi in considerazione soltanto come base statistica dei dati (chiaramente definito questo concetto dalla sentenza 46669/2011 C. Cassaz. Penale).*
 2. *Tale formula permette una gestione non appropriata dei fattori poiché in presenza di uno stesso TEG REALE, potrebbe determinare il superamento o meno del TSU soltanto per effetto di una manipolazione dei valori tasso ed oneri. Tali effetti distorsivi lasciano alla sola volontà della banca la determinazione delle condizioni. A fronte di uno stesso costo per il cliente e stesso TEG REALE, ma invertendo la pesantezza tra tasso ed oneri si avrebbe:*

*tasso basso ed alti oneri: non superamento del TSU
tasso alto ed oneri bassi: superamento del TSU.*

Non può essere questo lo spirito equitativo della legge.

3. *Quanto detto sopra già evidenzia e non giustifica la formula B.I. ma ad ulteriore dimostrazione dobbiamo prendere in considerazione altre anomalie evidenti, come:*

C.M.S.: risultano applicate sul massimo scoperto quindi di fatto non sono altro che un aggravio del tasso base e non oneri – mentre la formula B.I. distorce il risultato, il TEG REALE no

C.D.A. – C.F.: giustificate come oneri per la messa a disposizione dei fondi, fanno emergere diversi aspetti dubbi – non risultano poste e riserve in bilancio tali da giustificare un vero onere, dovrebbero essere casomai applicate sulla differenza tra accordato ed utilizzato e non sull'intera cifra, casomai e soltanto per i giorni di riferimento – mettendo tali oneri in gioco con accordato si distorce il risultato, con TEG REALE no

C.I.V. etc – si evidenzia un utilizzo improprio e comunque non giustificato. Tale onere rientra nell'attività "tipica" della banca – mettendo tali oneri in gioco con accordato si distorce il risultato, con TEG REALE no

Dal punto di vista meramente finanziario, tali oneri sono applicati per trimestre e quindi 4 volte l'anno. Si determina così un evidente difformità tra il rilevato e la realtà matematica, che comunque genererebbe, a priori, un anatocismo indiretto.

4. *Altro aspetto da non sottovalutare è quello relativo al divieto dell'anatocismo e quindi l'unica misurazione possibile è quella su base annua, anche la formula sopra esposta per il TEG B.I. non applica il concetto temporale annuo al tasso reale applicato, da qui la necessità di valutare una formula che tenga conto del ripetersi degli oneri per 4 volte nell'anno a fronte di interessi contabilizzati su base giorni e quindi corretti – per questo vedere la formula applicata riportata in successivo Allegato 4.*

ALLEGATO 3E – ANATOCISMO

L'anatocismo è regolamentato dal Codice Civile, nonché da numerose sentenze, di cui riportiamo sopra quelle più rilevanti.

- La Corte Costituzionale con la *Sent. n. 425/2000*, ha dichiarato la incostituzionalità dell'intero *comma 3 dell'art. 25* del decreto, sancendo così la inefficacia della norma non solo per la parte che conteneva il “colpo di spugna” per il periodo pregresso, ma anche l'indicazione dei principi da seguire nella emanazione della Delibera.

La dichiarazione di incostituzionalità dell'intero testo normativo del comma 3 ha privato di legittimità anche il rinvio alle indicazioni della Delibera CICR come criterio di legittimazione della pratica anatocistica futura delegittimando la disciplina transitoria di sanatoria e facendo in tal modo venire meno la possibilità per il C.I.C.R. di sanare, per i contratti in corso, la nullità derivante dalla pattuizione anatocistica preesistente.

Venendo meno, in altre parole, l'intero *comma 3 dell'art. 25 3 D.lgs 342/99* – atto di normazione primaria – è venuto meno anche il fondamento legittimante l'*art. 7* delle Delibera C.I.C.R. 9/2/2000 – atto di normazione secondaria privo di autonomia e forza propria – finalizzato ad attuarlo. Le sue “disposizioni transitorie” hanno quindi perso ogni efficacia e possibilità di applicazione.

- Per i casi in cui si possa considerare applicabile la circolare CICR 2000, si deve comunque tenere presente che ci debba essere veramente simmetria tra condizioni attive e passive, non è assolutamente accettabile, ad esempio, l'applicazione di un tasso attivo pari allo 0,01% ed uno passivo di molte volte superiore.
- Altro aspetto importante da porre in attenzione è la tipologia del conto corrente.
Ben diversa risulta la strutturazione del conto, cosiddetto, ordinario o di corrispondenza e quella relativa a qualsiasi tipologia di conto tecnico relativo a concessioni di credito nelle varie possibili formulazioni.
Il primo infatti è regolamentato dal codice civile agli art. 1823 e seguenti mentre i contratti di credito sono regolamentati dalla Sezione III art. 1842 e seguenti.
L'applicazione delle condizioni, regole, ius variandi, etc ha quindi una regolamentazione ben diversa, che spesso si scontra con la pratica bancaria di riunire in un' unica posizione le due tipologie, rendendo di fatto non trasparente la lettura e non legittima l'applicazione delle condizioni in quanto non pattuite secondo le normative relativamente previste.
Mentre è di fatto applicabile al conto base, sia la circolare C.I.C.R. 2000, (relativamente alla capitalizzazione trimestrale), sia lo ius variandi, non è altrettanto applicabile ai conti che nascono da un contratto di credito.
Il conto base è il rapporto utilizzato come conto di servizio, per utilizzo dei

mezzi di pagamento messi a disposizione della banca ed è un conto “attivo” ma che, per motivi tecnici, (quali ad esempio: gioco valute e storni per impagati), può passare anche in “passivo” (se pur per un periodo di tempo brevissimo). Così si giustifica l'applicazione dello ius variandi e la circolare C.I.C.R. 2000. Rimangono discutibili le cifre applicate, normalmente ben superiori alle medie europee, e la relativa comunicazione e trasparenza delle stesse.

Tutti i contratti di credito devono, invece, essere espressamente approvati dal cliente (non applicabile lo ius variandi), e, di fatto, non potendosi generare interessi attivi, viene comunque a mancare il termine essenziale della circolare C.I.C.R. 2000, (condizioni simmetriche) e, di conseguenza, risulta inapplicabile la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi.

Nella pratica l'uso di “mischiare” le due tipologie di contratto e la rendicontazione dei dati è molto diffuso, ma non per questo da ritenere accettabile, né per giurisprudenza, né per trasparenza né per chiarezza delle operazioni rendicontate.

- Anche quando si volesse comunque interpretare le norme rendendo possibile il cambio unilaterale delle condizioni, relativamente ad un contratto di credito, la banca comunque dovrebbe seguire quanto previsto dal T.U.B., in particolare

Articolo 116 (4)

(Pubblicità)

1. Le banche e gli intermediari finanziari rendono noti in modo chiaro ai clienti i tassi di interesse, i prezzi e le altre condizioni economiche relative alle operazioni e ai servizi offerti, ivi compresi gli interessi di mora e le valute applicate per l'imputazione degli interessi. Per le operazioni di finanziamento, comunque denominate, è pubblicizzato il tasso effettivo globale medio previsto dall'articolo 2, commi 1

Articolo 117

(Contratti) (1)

1. I contratti sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato ai clienti.
2. Il CICR può prevedere che, per motivate ragioni tecniche, particolari contratti possano essere stipulati in altra forma.
3. Nel caso di inosservanza della forma prescritta il contratto è nullo.
4. I contratti indicano il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora.
6. Sono nulle e si considerano non apposte le clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati nonché quelle che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati.
7. In caso di inosservanza del comma 4 e nelle ipotesi di nullità indicate nel comma 6, si applicano:
 - a) il tasso nominale minimo e quello massimo, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive, dei buoni ordinari del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto o, se più favorevoli per il cliente, emessi nei dodici mesi precedenti lo svolgimento dell'operazione;
 - b) gli altri prezzi e condizioni pubblicizzati per le corrispondenti categorie di operazioni e servizi al momento della conclusione del contratto

o, se più favorevoli per il cliente, al momento in cui l'operazione è effettuata o il servizio viene reso; in mancanza di pubblicità nulla è dovuto.

Articolo 118 (3)

(Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali)

1. Nei contratti a tempo indeterminato può essere convenuta, con clausola approvata specificamente dal cliente, la facoltà di modificare unilateralmente i tassi, i prezzi e le altre condizioni previste dal contratto **qualora sussista un giustificato motivo**. Negli altri contratti di durata la facoltà di modifica unilaterale può essere convenuta esclusivamente per le clausole non aventi ad oggetto i tassi di interesse, sempre che sussista un giustificato motivo.

2. **Qualunque modifica unilaterale delle condizioni contrattuali deve essere comunicata espressamente al cliente secondo modalità contenenti in modo evidenziato la formula: 'Proposta di modifica unilaterale del contratto', con preavviso minimo di due mesi, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal cliente**

.....

3. Le variazioni contrattuali per le quali non siano state osservate le prescrizioni del presente articolo sono inefficaci, se sfavorevoli per il cliente.

4. Le variazioni dei tassi di interesse adottate in previsione o in conseguenza di decisioni di politica monetaria riguardano contestualmente sia i tassi debitori che quelli creditori, e si applicano con modalità tali da non recare pregiudizio al cliente.

Articolo 120 (1)

(Decorrenza delle valute e calcolo degli interessi)

.....

b) gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale (1). Comma così sostituito dall'art. 1, comma 629, L. 27 dicembre 2013, n. 147.

Come riportato, in particolare da Art. 118. 2, comunque la comunicazione deve essere fatta almeno 2 mesi prima e ci devono essere fondati motivi.

La dimostrazione che la banca abbia effettivamente rispettato la tempistica deve essere dimostrata dalla stessa, che ha in carico la gestione della relazione.

Tale dimostrazione può avere conferma soltanto se:

1. *Il cliente abbia firmato tale variazione con apposizione della data*
2. *La banca abbia documento con "data certa" per dimostrare effettivo rispetto dei 2 mesi previsti*
3. *Nella informativa siano chiaramente riportati i motivi di tale variazione, specifici e precisi (come recita ART. 118.4) e non semplicemente indicate come correlazione a decisioni politiche.*

In ultimo si deve prendere in considerazione la Legge 147 del 27/12/2013 comma 629, che ha modificato una volta per tutte l'art. 120, comma 2, del D.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 (Testo Unico Bancario).

Il CICR non si è ancora attivato, perdendo di fatto la grande occasione di togliere ogni dubbio ed alibi a chiunque rideterminando di fatto il modello di rendicontazione dei c.c.,

definendo altresì un modello che non permettesse più la generazione di sistemi poco trasparenti e devianti quali oggi in molti casi vengono utilizzati – vedasi sopra il chiarimento relativo a cc base e contratto di credito.

In particolare le sentenze della C. di Cassazione 9127 del 6/5/2015 e 9169 del 7/5/2015, definiscono in maniera chiara la totale inapplicabilità di qualsiasi tipo di anatocismo per le note norme del C. Civile.

IN SINTESI

L'ANATOCISMO SI RAPPRESENTA SOTTO DIVERSE FORME:

- *Per cc aperti ante 2000: quasi tutti gli istituti hanno applicato anatocismo, non sana la situazione aver pubblicato su G.U. l'annuncio, le peggiori condizioni devono essere state espressamente approvate*
- *Per i cc aperti o continuati dopo il 2000:*
 1. *E' uso creare confusione e cannibalizzare i contratti per diverse forme onde aggirare i contenuti reali e concreti. Ben diverso è il rapporto che si estrinseca nella fornitura di servizi rispetto ad un contratto di credito – vedere anche cod. civ. art 1823 art 1842. Mentre per il cc, così detto base/ordinario si ha una gestione con liquidità attiva, i contratti che prevedono concessione di credito, funzionano esclusivamente in “rosso” –non hanno quindi una possibile gestione attiva. Da quanto detto deriva direttamente che non è possibile applicare ai contratti di credito né lo ius variandi, né la reciprocità richiesta da circolare CICR 2000 – possibile soltanto per il conto base/ordinario, per i soli casi tecnici, più sopra visti-*
 2. *L'applicazione, comunque, dello ius variandi, è soggetto a quanto riportato nel T.U.B., cioè, come sopra riportato, il rispetto della tempistica, 60 giorni, della concreta motivazione della variazione (ribadito da Cassazione: non è accettabile un generico riferimento, ad esempio, alle condizioni generali del mercato). Quindi necessaria data certa della conoscenza da parte del cliente, chiara spiegazione della motivazione.*
 3. *Rimane inoltre da verificare la “reciprocità” delle condizioni, tali da essere “equitative”. E' possibile considerare “eque” condizioni passive a livelli superiori alla media rilevata da B.I. per il T.S.U., rispetto ad attive pari allo 0,01% (o vicine allo zero)?*
 4. *Dal 1/1/2014, visti i numerosi tentativi di togliere l'anatocismo, vedasi anche i due tentativi relativi a leggi definite successivamente incostituzionali, è stato chiarito una volta per tutte che gli interessi “non possono finire nel conteggio del saldo ordinario”, evitando così, a priori, qualsiasi forma di anatocismo. Ancora a distanza di oltre 1 anno non si è resa operativa questa norma.*

IN CONCLUSIONE:

LA TRASPARENZA E' UNA NORMA E REGOLA IMPRESCINDIBILE.

MA SE IN PRATICA E' POSSIBILE APPLICARE TASSI BEN SOPRA LA MEDIA DEL MERCATO SENZA INCORRERE IN ALCUNA IRREGOLARITA', E' INVECE UNA CHIARA ANOMALIA PERMETTERE CHE ATTRAVERSO L'UTILIZZO PARTICOLARE DEGLI ONERI E DEI TASSI SI DETERMINI O MENO UN COSTO REALE DIVERSO.

A FRONTE AD UN TASSO DI “FACCIATA” INTERESSANTE MA CON APPLICAZIONE SUCCESSIVA DI ONERI REALI MOLTO ELEVATI SI DETERMINA UN RISULTATO CHE VIOLA APERTAMENTE LE NORME RELATIVE ALLA TRASPARENZA.

SI VIENE COSÌ A DETERMINARE IL COSIDDETTO “SIGNORAGGIO BANCARIO”.

TALE COMPORTAMENTO NON È ACCETTABILE E DETERMINA AUTOMATICAMENTE LA NULLITÀ DI QUALSIASI CONDIZIONE APPLICATA.

ALLEGATO 4

1

3. METODOLOGIA DI CALCOLO C/C

Il metodo utilizzato dalla banca per la tenuta del c/c è quello comunemente denominato “metodo scalare procedimento amburghese”.

La documentazione pervenuta, e su cui si è basata la perizia, ha visto l'esame di due differenti tipologie di prospetti:

- La scheda di c/c (o estratto conto): le operazioni vengono registrate in ordine cronologico e per ciascuna di esse sono riportate le seguenti indicazioni: data della registrazione, descrizione, ammontare e segno, valuta;
- Lo scalare interessi (o staffa): le operazioni sono riportate al momento della chiusura del conto, in data valuta.

Il ricalcolo è avvenuto contabilizzando le operazioni riportate nel conto scalare.

Formule utilizzate

- Rilevazione usura

L'eventuale superamento del Tasso Soglia Usura, per la verifica di usura, è effettuato calcolando il Tasso Annuo Effettivo Globale (T.A.E.G.)/Tasso Effettivo Globale (T.E.G.).

L'art 2. della Legge 7 marzo 1996 n. 108 (Disposizioni in materia di usura) così recita: “Il ministro del tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio Italiano dei Cambi, rileva trimestralmente il tasso effettivo globale medio, comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, riferito ad anno, degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti negli elenchi tenuti dall'ufficio italiano dei cambi e dalla Banca d'Italia ai sensi degli articoli 106 e 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, nel corso del trimestre precedente per operazioni della stessa natura. I valori medi derivanti da tale rilevazione, corretti in ragione delle eventuali variazioni del tasso ufficiale di sconto successive al trimestre di riferimento, sono pubblicati senza ritardo nella Gazzetta Ufficiale”.

Secondo l'articolo 1 della medesima Legge n. 108 del 1996 e l'articolo 644 c.p.:

“Per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese escluse quelle per imposte e tasse collegate all'erogazione del credito”.

Il Tasso Annuo Effettivo Globale trova la sua misura in tale rapporto:

$$\text{TAEG/TEG} = \frac{\text{Oneri totali} \times 36.500}{\text{Numeri Debitori}}$$

Dove:

“Oneri” sono dati dalle competenze di pertinenza del trimestre di riferimento, e ricomprendono: interessi, commissioni di massimo scoperto o qualsivoglia altra commissione, qualsiasi altra spesa attribuibile al “contratto di credito”. Il tutto riportato a base annua.

“Numeri Debitori” sono dati dal prodotto tra i “saldi” ed i “giorni”.

2

Di conseguenza la formula si esplicita:

$$\text{TEG} = \frac{(\text{Interessi} + \text{cms base annua} + \text{oneri base annua}) \times 36.500}{\text{Numeri Debitori}}$$

Nella presente analisi, la formula rivista su base annua per il calcolo del TEG, tenendo conto delle CMS e della annualizzazione delle stesse, nonché degli oneri, pure annualizzati, risulta quindi:

$$\text{TEG} = \frac{\text{interessi} \times 36.500}{\text{Numeri debitori}} + \frac{(\text{cms} \times 4 + \text{tot oneri} \times 4) \times 36.500}{\text{Numeri debitori} \times 4}$$

Dove:

*gli “interessi” sono dati dalle competenze di pertinenza del trimestre di riferimento, ivi incluse quelle derivanti da maggiorazioni di tasso applicate in occasione di sconfinamenti rispetto al fido accordato rilevati da estratto conto della banca (quindi non ricalcolati).

*i “numeri debitori” sono dati dal prodotto tra i “capitali” ed i “giorni”, anche questi rilevati da estratto conto della banca (quindi non ricalcolati).

*gli “oneri e le cms su base annua” sono calcolati moltiplicando le spese e le cms sostenute trimestralmente per quattro, provvedendo, di fatto, ad annualizzarli in siffatta maniera.

Abbiamo ritenuto più corretto mantenere per ogni trimestre un singolo calcolo, annualizzando così le C.M.S. ed altri oneri (moltiplicando per 4), anziché effettuare la somma delle commissioni ed oneri di 4 trimestri reali, che avrebbe di fatto creato un disallineamento tra gli interessi, considerati in maniera puntuale nel periodo trimestrale, così come anche rilevato dalla soglia di usura della Banca D'Italia, e gli altri componenti spalmati invece nell'arco dell'intero anno.

Il calcolo diverso avrebbe comportato spostamenti delle cifre ma non della sostanza della rilevazione di usura presente nel rapporto.

Nella voce “oneri” rientrano tutti costi di tenuta del conto corrente, le commissioni per messa a disposizioni fondi (o commissioni similari), nonché qualsiasi altro costo sostenuto dal correntista non riconducibile per sua natura a puri costi di gestione per operazione od a “imposte e tasse”.

Le commissioni di massimo scoperto e successivamente quelle indicate come commissioni di affidamento sono quelle rilevate dagli estratti conto della banca.

Il Tasso Soglia Usura (T.S.U.) è ottenuto, come il T.E.G.M. rilevato trimestralmente da Banca d'Italia maggiorato, a seconda del periodo, inizialmente del 50%, e successivamente con il

decreto "sviluppo", D.L. 70/2011 art .8 comma 5 lettera “ d”, maggiorato del 25% + 4 punti (massimo 8 punti).

Nel caso si sia verificato il superamento del tasso soglia da parte del T.E.G., con conseguente “Usura, le competenze, (Interessi debitori, C.M.S., commissioni varie e spese, con esclusione delle imposte e tasse) dello specifico trimestre devono essere **azzerate** in quanto non dovute ed indebitamente sottratte dalla banca al correntista.

Di conseguenza, le competenze dei trimestri in cui si è superato il tasso soglia, in quanto non dovute, devono essere stornate dal saldo del c/c e non concorrono alla formazione di interessi passivi nei trimestri successivi (sviluppo del così detto “saldo ricalcolato”).

Per ottenere il TEG reale si è poi provveduto a riportare quanto rilevato su base trimestrale a livello annuo, attraverso la formula della equivalenza del tasso, e cioè:

$$\text{TEG ANNUO} = ((1 + \text{TEG TRIMESTRALE} : 400)^4 - 1) * 100$$

Tale risultato è suffragato da questo esempio che proponiamo:

ESEMPIO						
cap	tan	gg	int	spese	somma spese e int	teg periodo
10.000,00000	12,00	90	295,89041	100,0000	395,89041	16,05556
10.395,89041	12,00	91	311,02226	100,0000	411,02226	15,85824
10.806,91267	12,00	92	326,87210	100,0000	426,87210	15,67116
11.233,78476	12,00	92	339,78352	100,0000	439,78352	15,53166
11.673,56828						16,73568
TEG ANNUO					17,04836	

Nel confronto si può verificare che nell'esempio il TEG finale risulta più basso di quelle relativo alla formula finanziaria, per effetto della non capitalizzazione degli oneri che rimangono uguali per i 4 trimestri.

Per questo motivo il calcolo del TEG annuo è effettuato con la formula dell'esempio, che rispecchia esattamente i flussi di cassa.

Per quanto riguarda invece il saldo ricalcolato è stato usato il calcolo del tasso equivalente, prima riportato.

IN SINTESI

La matematica finanziaria prevede un'unica possibile formula per rilevare il reale tasso applicato nel tempo, quella che possiamo definire dei flussi di cassa (TIR), quella cioè che rileva il saldo in base alle valute delle entrate e delle uscite, ed applica il tasso e gli oneri previsti, determinando così esattamente il tasso reale applicato nel periodo.

Più sopra l'esempio chiarisce bene questa valutazione, che, come si vede è diversa sia dall'utilizzo del tasso composto sia dall'utilizzo di qualsiasi altra rilevazione, tantomeno quella utilizzata da B.I. per la rilevazione statistica dei tassi medi.

La formula B.I. per la rilevazione del TEG reale è inapplicabile. La stessa rileva il tasso medio, cui poi si aggiunge un cuscinetto (regole cambiate nel tempo sicuramente a favore degli istituti stessi - si veda ad esempio l'aumento del T.S.U. mutui in un solo giorno + oltre 70%). L'applicazione di questi "cuscini" crea, a prescindere, una tutela evidente nei confronti dell'istituto.

Non è quindi né accettabile, né giustificabile, nemmeno a livello teorico, credere al la possibilità i manager apicali non sapessero o non avessero capito (come anche ribadito da varie sentenze della C. Cassazione), quanto già evidenziato dal 2006.

Si tenga inoltre conto che nel rilevare gli oneri applicati, non sono stati considerati quelli relativi alla gestione del conto "base/ordinario", cioè relativi ai servizi (ad esempio: registrazioni, bonifici, etc).

ALLEGATO 5**5. METODOLOGIA CALCOLO AMMORTAMENTO + FINANZIAMENTO**

La formula di ammortamento, cosiddetto, alla francese, permette di calcolare una rata equivalente e costante per tutta la durata del finanziamento in base ai periodi stabiliti per il pagamento.

Tale formula quindi si basa sui periodi effettivi di pagamento, indipendentemente che essi siano annuali, semestrali, trimestrali, mensili.

Per la legislazione Italiana il tasso deve avere una base annua e non può prevedere la creazione di interessi su interessi (anatocismo).

Tale formula quindi è applicata in maniera semplicistica qualora l'intervallo di pagamento sia annuale.

Qualora l'intervallo sia diverso dall'annualità, e quindi in presenza di più pagamenti nell'arco della stessa, affinché non si crei anatocismo, deve essere rilevato il tasso di periodo (T.A.N. PERIODALE), ricalcolandolo dal T.A.N. (Tasso Annuo Nominale).

Secondo il modello di ammortamento, la somma S che all'epoca $t = 0$ passa dall'istituto creditore alla parte debitrice, è intesa come il valore attuale di una rendita a rate costanti posticipate R .

Sfruttando allora la nota equivalenza finanziaria:

$$S = \sum_{k=1}^n R(1+i)^{-k} = Ra_{n/i}$$

Si ottiene facilmente l'importo incognito R :

$$R = \frac{S}{a_{n/i}}$$

Prima di procedere all'effettivo calcolo di R , occorre convertire il tasso annuo nell'equivalente tasso di periodo, nel caso mensile: i_{12}

(Essendo $n = 12$ e le rate di ammortamento pagate con cadenza mensile).

Riscrivendo la relazione di cui sopra otteniamo l'importo della rata costante

$$R = \frac{S}{1 - \frac{(1 + i_{12})^{-n}}{i_{12}}}$$

ESEMPIO:

IMPORTO	TAN ANNUO	N° RATE ANNO	TAN MENSILE	N° RATE TOTALI	TASSO PERIODO	RATA
150.000,00	6,25	12	0,0050648349	60,00	0,2614918263	2.905,35

2

La rata da piano di ammortamento con base T.A.N. 6,25% diviso 12 mesi = 5.2083333

Durata in anni: **5**
Pagamenti per anno: **12**
Capitale: **150.000,00**
Tasso nominale annuo: **6,25%**

Numero mesi: **60**
Rata mensile: **2.917,39**

LA DIFFERENZA 2.917,39 RISPETTO A 2.905,35 RISULTA EVIDENTE.

EVIDENTE ANCHE LA INDETERMINATEZZA DELLE CONDIZIONI, NONCHE' LA CONSEGUENTE NULLITA' DELLE STESSE.

ammort italiana			CALCOLO BASE AL					
Date	Flussi di cassa/TIR	Descrizione	TASSO 5,0000%					
31/12/2014	€ 100.000,00	Flusso in uscita						
31/12/2015	€ 25.000,00	Flusso in entrata						
31/12/2016	€ 24.000,00	Flusso in entrata						
31/12/2017	€ 23.000,00	Flusso in entrata						
31/12/2018	€ 22.000,00	Flusso in entrata						
31/12/2019	€ 21.000,00	Flusso in entrata						
	4,9962%	TIR.X(C22:C27)	TASSO 5,00%					

ammort francese			TASSO 5,06%					
Date	Flussi di cassa/TIR	Descrizione						
31/12/2014	€ 100.000,00	Flusso in uscita						
30/06/2015	€ 11.425,88	Flusso in entrata						
31/12/2015	€ 11.425,88	Flusso in entrata						
30/06/2016	€ 11.425,88	Flusso in entrata						
31/12/2016	€ 11.425,88	Flusso in entrata						
30/06/2017	€ 11.425,88	Flusso in entrata						
31/12/2017	€ 11.425,88	Flusso in entrata						
30/06/2018	€ 11.425,88	Flusso in entrata						
31/12/2018	€ 11.425,88	Flusso in entrata						
30/06/2019	€ 11.425,88	Flusso in entrata						
31/12/2019	€ 11.425,88	Flusso in entrata						
	5,0624%	TIR.X(C22:C27)						

ammort francese			TASSO 5,00%					
Date	Flussi di cassa/TIR	Descrizione						
31/12/2014	€ 100.000,00	Flusso in uscita						
30/06/2015	€ 11.407,88	Flusso in entrata						
31/12/2015	€ 11.407,88	Flusso in entrata						
30/06/2016	€ 11.407,88	Flusso in entrata						
31/12/2016	€ 11.407,88	Flusso in entrata						
30/06/2017	€ 11.407,88	Flusso in entrata						
31/12/2017	€ 11.407,88	Flusso in entrata						
30/06/2018	€ 11.407,88	Flusso in entrata						
31/12/2018	€ 11.407,88	Flusso in entrata						
30/06/2019	€ 11.407,88	Flusso in entrata						
31/12/2019	€ 11.407,88	Flusso in entrata						
	4,9999%	TIR.X(C22:C27)						

ammort francese			TASSO 5,00%					
Date	Flussi di cassa/TIR	Descrizione						
31/12/2014	€ 100.000,00	Flusso in uscita						
30/06/2015	€ 11.407,88	Flusso in entrata						
31/12/2015	€ 11.407,88	Flusso in entrata						
30/06/2016	€ 11.407,88	Flusso in entrata						
31/12/2016	€ 11.407,88	Flusso in entrata						
30/06/2017	€ 11.407,88	Flusso in entrata						
31/12/2017	€ 11.407,88	Flusso in entrata						
30/06/2018	€ 11.407,88	Flusso in entrata						
31/12/2018	€ 11.407,88	Flusso in entrata						
30/06/2019	€ 11.407,88	Flusso in entrata						
31/12/2019	€ 11.407,88	Flusso in entrata						
	4,9999%	TIR.X(C22:C27)						

NELLE 3 IPOTESI:

1. AMMORTAMENTO ITALIANO: RATE DECRESCENTI, CAPITALE COSTANTE, GLI INTERESSI, OVVIAMENTE, SCENDONO

2. AMMORTAMENTO FRANCESE SENZA TRASFORMAZIONE A TASSO EQUIVALENTE DI PERIODO

3. AMMORTAMENTO FRANCESE CON TRASFORMAZIONE A TASSO EQUIVALENTE DI PERIODO

EVIDENTE CHE CASI 1 E 3 CORRISPONDONO EFFETTIVAMENTE AL 5%, IL 2 NO, GENERA MAGGIORI INTERESSI.

IMPORTO	TAN	N° RATE	TAN	N° RATE	TASSO	RATA
	ANNUO	ANNO	MENSILE	TOTALI	PERIODO	
100.000,00	5	2	0,024695	10	0,216474	11.407,88

CONSULTAZIONE ISTRUZIONI TEGM AI FINI RILEVAZIONE TSU

lunedì 20 luglio 2020 - 13:08

Da: fabriziomartelli@pec.it

A: riv@pec.bancaditalia.it

[Visualizza dettagliStampa](#)

Buongiorno, in allegato rimettiamo le nostre note in relazione alla consultazione del maggio 2020.

Distinti saluti

V.TeB.

**FABRIZIO MARTELLI
ALESSANDRO GORINI**

CONSULTAZIONE ISTRUZIONI TEGM AI FINI RILEVAZIONE TSU

lunedì 20 luglio 2020 - 13:08

Da: posta-certificata@pec.aruba.it

A: fabriziomartelli@pec.it

[Visualizza dettagliStampa](#)

[Firma verificata](#), [Dettaglio Gestore](#) - [Visualizza certificati](#) - [Visualizza messaggio PEC](#)

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 20/07/2020 alle ore 13:08:32 (+0200) il messaggio
"CONSULTAZIONE ISTRUZIONI TEGM AI FINI RILEVAZIONE TSU" proveniente da
"fabriziomartelli@pec.it"
ed indirizzato a "alessandro@pec.gorini.it"
è stato consegnato nella casella di destinazione.
Identificativo messaggio: opec292.20200720130831.15368.243.1.63@pec.aruba.it

CONSULTAZIONE ISTRUZIONI TEGM AI FINI RILEVAZIONE TSU

lunedì 20 luglio 2020 - 13:08

Da: posta-certificata@pec.aruba.it

A: fabriziomartelli@pec.it

[Visualizza dettagliStampa](#)

[Firma verificata](#), [Dettaglio Gestore](#) - [Visualizza certificati](#) - [Visualizza messaggio PEC](#)

Ricevuta di accettazione

Il giorno 20/07/2020 alle ore 13:08:31 (+0200) il messaggio
"CONSULTAZIONE ISTRUZIONI TEGM AI FINI RILEVAZIONE TSU" proveniente da
"fabriziomartelli@pec.it"
ed indirizzato a:
riv@pec.bancaditalia.it ("posta certificata")
alessandro@pec.gorini.it ("posta certificata")

Il messaggio è stato accettato dal sistema ed inoltrato.
Identificativo messaggio: opec292.20200720130831.15368.243.1.63@pec.aruba.it

CONSULTAZIONE BANCA D'ITALIA NORMATIVA RILEVAZIONE TEGM - USURA

Migliaia sono i contenziosi e le cause che si sono susseguite negli ultimi 24 anni a partire dall'entrata in vigore del combinato disposto L.108/1996 – art. 644 C.P. in conseguenza della applicazione di normative e disposizioni evidentemente non chiare e non esenti da errori.

Da comuni cittadini (anche se minimamente esperti) chiediamo che finalmente sia fatta chiarezza assoluta e definitiva sul passato e soprattutto sul futuro del settore del credito, troppo importante per l'economia italiana, motore ed acceleratore di tutto il sistema. Non è più possibile sopportare le incertezze ed i contrasti che hanno determinato in questi anni perdite ingentissime ed altresì prevedibili anche per il futuro, se il sistema non sarà completamente e radicalmente riformato.

Da semplici cittadini e consumatori chiediamo di capire le scelte finora operate e poter capire il motivo per cui si sono rilevate così dannose per l'intero comparto (sia per i consumatori che le imprese).

Poniamo alcuni quesiti a cui speriamo, almeno questa volta, di avere risposte chiare, precise e concrete.

ESAME DEI PUNTI CONTROVERSI:

- 1. La normativa relativa all'usura era già presente anche prima del 1996, ma il legislatore ha sentito l'esigenza di "migliorarla ed adeguarla" definendo un sistema che fosse più semplice e rendere così più efficiente il mercato del credito.*

La normativa definita dal combinato disposto L. 108/1996 art. 644 C.P. risulta uno dei pochi casi legislativi che uniscono sinteticità, semplicità e concretezza: pochi articoli chiari e definiti senza mille riferimenti ad altre normative e disposizioni.

In definitiva tutto si basa sulla centralità dell'art. 644 C.P.:

Art. 644. (Usura).

Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 643, si fa dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per se o per altri, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità, interessi o altri vantaggi usurari, e' punito con la reclusione da due a dieci anni e con la multa da euro 5.000 a euro 30.000.

Alla stessa pena soggiace chi, fuori del caso di concorso nel delitto previsto dal primo comma procura a taluno una somma di denaro od altra utilità facendo dare o promettere, a se' o ad altri, per la mediazione, un compenso usurario.

La legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari.

Sono altresì usurari gli interessi, anche se inferiori a tale limite, e gli altri vantaggi o compensi che, avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari, risultano comunque sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità, ovvero all'opera di mediazione, quando chi li ha dati o promessi si trova in condizioni di difficoltà economica o finanziaria.

Per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito.

Le pene per i fatti di cui al primo e secondo comma sono aumentate da un terzo alla metà:

- 1) se il colpevole ha agito nell'esercizio di una attività professionale, bancaria o di intermediazione finanziaria mobiliare;
- 2) se il colpevole ha richiesto in garanzia partecipazioni o quote societarie o aziendali o proprietà immobiliari;
- 3) se il reato è commesso in danno di chi si trova in stato di bisogno;
- 4) se il reato è commesso in danno di chi svolge attività imprenditoriale, professionale o artigianale;
- 5) se il reato è commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale durante il periodo previsto di applicazione e fino a tre anni dal momento in cui è cessata l'esecuzione.

Nel caso di condanna, o di applicazione di pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti di cui al presente articolo, è sempre ordinata la confisca dei beni che costituiscono prezzo o profitto del reato ovvero di somme di denaro, beni ed utilità di cui il reo ha la disponibilità anche per interposta persona per un importo pari al valore degli interessi o degli altri vantaggi o compensi usurari, salvi i diritti della persona offesa dal reato alle restituzioni e al risarcimento dei danni.

----- Note: La L. 7 marzo 1996, n. 108 ha disposto (con l'art. 2, comma 4) che "Il limite previsto dal terzo comma dell'articolo 644 del codice penale, oltre il quale gli interessi sono sempre usurari, è stabilito nel tasso medio risultante dall'ultima rilevazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale ai sensi del comma 1 relativamente alla categoria di operazioni in cui il credito è compreso, aumentato della metà".

----- Note: La L. 7 marzo 1996, n. 108 come modificata dal D.L. 13 maggio 2011, n. 70 convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 2011, n. 106 ha disposto (con l'art. 2, comma 4) che "Il limite previsto dal terzo comma dell'articolo 644 del codice penale, oltre il quale gli interessi sono sempre usurari, è stabilito nel tasso medio risultante dall'ultima rilevazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale ai sensi del comma 1 relativamente alla categoria di operazioni in cui il credito è compreso, aumentato di un quarto, cui si aggiunge un margine di ulteriori quattro punti percentuali. La differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a otto punti percentuali".

Appare evidente e chiaro l'intento del legislatore di rendere trasparente il rapporto per ovviare ad ogni possibile dubbio nella determinazione del prevedibile costo totale.

In pratica rimane in essere l'aspetto soggettivo dell'usura, cui però si aggiunge un parametro certo, semplice e facilmente identificabile, parametro oltre il quale, a prescindere da ogni situazione contingente, si rileva comunque la presenza del delitto di usura.

La Banca d'Italia viene investita della rilevazione tecnica del TEGM.

La legge quindi, dando precise e semplici indicazioni, lascia ai tecnici la rappresentazione pratica della base di partenza.

Risulta altrettanto chiaro ed evidente che il legislatore non demanda nessun potere legiferante e/o di modifica delle disposizioni definite.

Primo quesito NORMATIVO:

- *Le disposizioni, riportate da art. 644 C.P. sono chiare?*
- *Le disposizioni permettono deroghe?*
- *Le disposizioni permettono di escludere, a priori, costi ed oneri che si riferiscono direttamente o indirettamente al credito concesso?*
- *La rilevazione di B.I., a partire già dal 1996, riprendeva tutti i costi ad esclusione di imposte e tasse, come previsto chiaramente dalla norma?*
- *Se B.I. riconosce la chiarezza della norma e quindi la necessità di definire il “costo” complessivo del rapporto, perché non sono state inserite tutte le voci relative al credito? Esiste un motivo che ci sfugge o è stato un mero errore?*

2. Il TSU è di fatto il risultato finale che evidenzia tutti i costi applicati nel rapporto (costo totale e non solo tasso). Possiamo definire il TSU l'apice di un edificio di 16 piani (successivamente vedremo perché questo esempio) che sovrasta i piani sottostanti e, soprattutto, le fondamenta rappresentate dalla trasparenza sia contrattuale che di rendicontazione nell'ambito di vita del rapporto.

Possiamo dire che qualsiasi rilevazione risulta priva di valore ed effetto se basata su dati privi di trasparenza?

Oltre gli aspetti normativi, anche le scelte tecniche previste al fine di definire il tipo di calcolo risultano, di conseguenza, estremamente importanti e determinanti.

Tali scelte risultano però almeno criticabili.

Secondo quesito TECNICO:

- *La scelta operata inizialmente è stata quella di rilevare i TEGM esistenti (raccolgendo i dati dal mercato) senza prima verificarne la legittimità e trasparenza.*
- *Vedendo le manipolazioni dell'Euribor e del Libor si può oggi dire che sia stata la scelta più giusta ed oculata?*
- *La tipologia di rilevazione dei dati, lineare, ha reso la verifica "reale" oppure, di fatto, già falsata in partenza (preso atto anche delle enormi differenze tra tipologie e categorie)?*

3. *Nel tempo sono stati fatti molti aggiustamenti, sicuramente determinati dalle situazioni di mercato, ma anche, e soprattutto, dalle infelici scelte iniziali e dalle conseguenti dovute sentenze della Suprema Corte di Cassazione (individuate e definite innumerevoli mancanze ed incongruenze).*

Per puro esempio, anche se non esaustivo, non si rilevano ancora condizioni diverse:

- *Per i c.c. ove siano previste garanzie dirette personali od esterne*
- *Per il c.c. garantito da ipoteche*
- *Per il credito rateale ove siano previste garanzie dirette personali od esterne con o senza garanzia ipotecaria*
- *Gli scaglioni, pur cambiati nel tempo, risultano ancora non aderenti alla realtà e divergono eccessivamente tra le condizioni effettive relative alle cifre minime e quelle massime*

Terzo quesito NORMATIVO/TECNICO:

- *Nonostante l'esperienza maturata in questi 24 anni, le fasce e le tipologie (che vengono ancora una volta "aggiustate") risultano coerenti e correttamente definite rispetto a quanto effettivamente accade nel mercato?*
- *Ci dobbiamo aspettare ancora nuovi cambiamenti a breve che, ovviamente, renderebbero ancora più difficile la comprensione e, nel tempo, l'applicazione dei parametri?*

4. Molti sono purtroppo i quesiti che si pongono per le scelte tecniche operate in questi 24 anni, citiamo ad esempio, ma non esaustivamente:

Quesiti TECNICI:

- *Mancato inserimento di tutti gli oneri*
- *Gestione delle CMS incoerente almeno fino a sentenza Cassazione 870/2006 ed inserita ben tre anni dopo nel 2009*
- *Mancata verifica correttezza e legittimità dei TEGM segnalati dalle banche*
- *Conteggio lineare dei TEGM (determina squilibrio per fasce e categorie, quasi sempre a sfavore del cliente)*
- *Utilizzo di formula incoerente con matematica finanziaria*
- *Unica rilevazione corretta del costo totale realmente applicato è il TIR.X, cioè il TASSO INTERNO DI RENDIMENTO/TASSO REALE CLIENTE. Ogni altra formula rappresenta un dato falsato e/o falsabile perché si presta a facili manipolazioni.*
- *Inserimento del dato “accordato” che penalizza chi usa poco e/o parzialmente il fido ed invece favorisce chi utilizza il fido completamente (essendo l’attività tipica della banca non si capisce perché il fattore “cifra accordata” debba intervenire nella determinazione dei costi).*
- *I costi di affidamento sono insiti nei costi generali di gestione in quanto legati all’attività tipica della banca, così come per ogni attività commerciale.*
- *La verifica del TSU deve essere effettuata in fase contrattuale (pattizia) e successiva, quando anche uno solo dei due attori possa cambiare le condizioni definite inizialmente e comunque per verificarne, in ogni caso, la corretta applicazione.*
- *La verifica si rifà a parametri e riferimenti diversi per ogni tipologia di rapporto (rateale o rotativi e relative sottocategorie).*
- *Prescindendo dall’assunto che ogni costo relativo al credito debba essere inserito, quali fattori, quali valori, quali oneri e per quante volte, devono essere presi in considerazione, ad esempio per la rilevazione pattizia di un rapporto di conto corrente che riporta un fido ordinario e/o 1 o più anticipi fatture?*
- *La verifica trimestrale attualmente prevista da BI, facendo riferimento ai 3 trimestri precedenti, si presta a facili utilizzi impropri e quindi mistificazioni. Una verifica asettica presuppone la verifica per ogni trimestre ripetendo i costi applicati per 4 volte, soltanto in questa modalità avremmo una reale misura del costo reale applicato.*

- *Costi più o meno fantasiosi sono stati inseriti nel tempo e continuano ad essere utilizzati dalle banche nonostante i richiami della stessa Banca d'Italia, come si pensa di intervenire per evitare tali illeciti ab origine?*
-
- *Le disposizioni, anche ribadite nelle faq del 2009, giustamente prevedono che ogni rapporto sia gestito singolarmente, almeno per il rispetto della trasparenza.*
 - *Perché B.I. “permette” alle banche di mischiare diverse tipologie (gestione e credito) in uno stesso contratto e peggio in una stessa rendicontazione? Risulta evidente la mistificazione dei costi e delle condizioni da cui deriva l'impossibilità di definire correttamente il risultato sia atteso che reale (e non solo al cliente non particolarmente evoluto, ma anche al tecnico stesso).*
 - *I TEGM così determinati risentono delle mistificazioni e si possono di conseguenza considerare non corretti già ab origine?*

Esaminando e verificando le reali posizioni abbiamo rilevato molte anomalie che sono state raggruppate in 16 tipologie (definiti in precedenza come i 16 “piani” determinano il rapporto banca-cliente, partendo dalla base relativa alla normativa della trasparenza e finendo all’apice della rilevazione TSU):

I RAGGRUPPAMENTI DELLE ANOMALIE VERIFICATE NELL’AMBITO DELLE ULTIME PERIZIE, 107 CLIENTI, 43 ISTITUTI, 304 RAPPORTI CONTRATTUALI DIVERSI, (VEDERE ALLEGATO -1) RISULTANO:

- 1. Mancato rispetto normativa contrattuale e trasparenza contrattuale*
- 2. Mancato rispetto normativa relativa variazioni unilaterali in regime di jus variandi*
- 3. Mancato rispetto nella consegna delle copie dei documenti contrattuali e di rendicontazione secondo art. 119 TUB*
- 4. Mancato rispetto normativa relativa alla rendicontazione per trasparenza condizioni e susseguenti conteggi*
- 5. Presenza di anatocismo*
- 6. Mancato rispetto corretta gestione CMS e assimilabili*
- 7. Mancato rispetto corretta gestione concessione crediti per fidi rotativi (e di conseguenza corretta verifica rimesse solutorie/rispristinatorie)*
- 8. Mancato rispetto corretta gestione delle “valute”*
- 9. Presenza superamento TSU*
- 10. Presenza segnalazioni errate in C.R. e SIC*
- 11. Presenza e non adeguamento per la manipolazione dell’Euribor*
- 12. Presenza operazione baciata ed assicurazione/PAC*
- 13. Mutuo di scopo senza indicazione esplicita dell’utilizzo dello stesso e mancato rispetto di quanto indicato in contratto*
- 14. Presenza fidejussioni illegittime*
- 15. Presenza derivati*
- 16. Evidenti danni diretti, indiretti e collaterali*

N° 1 - Mancato rispetto normativa contrattuale e trasparenza contrattuale - RELATIVAMENTE ALLA TIPOLOGIA DI CONTRATTO DEI CONTI CORRENTI

Importante e determinante identificare la differenza tra il contratto base/servizi (gestione su base attiva della liquidità e dei mezzi di pagamento) ed i contratti di credito che sono regolati da articoli ben distinti del Codice Civile e del TUB.

- *La prima tipologia di contratto, definibile come base/servizi, non prevede alcuna concessione di credito.
La gestione risulta quindi solo per saldi attivi.
Tuttavia, per effetti tecnici (come ad esempio lo storno di un assegno impagato) può generare saltuariamente ed eccezionalmente un saldo passivo.
Di conseguenza risulta corretto che siano previsti nel contratto base/servizi sia gli interessi attivi che quelli passivi (esposti come conto non affidato).
L'eventuale saldo negativo potrà rimanere tale per tempi brevi e l'istituto dovrà quindi
- provvedere alla richiesta di rientro e successiva eventuale chiusura
- oppure concedere una linea di credito almeno temporanea*
- *La seconda tipologia che prevede la concessione di credito nelle diverse forme, deve riportare tutti i dati previsti dalla normativa: indicazione delle cifre affidate e relativa tipologia, durata, TAN, TAE, costi di qualsiasi tipo (comprese eventuali CMS e/o tipologie assimilabili) / foglio di sintesi, TAEG/ISC.
Non deve invece esporre alcun tasso attivo, in quanto non proponibile, per effetto dei giroconti al conto base relativamente ad ogni singola operazione.
Di fatto si genera una gestione a saldo zero e compensazione con giroconti per ogni singolo movimento.*

I contratti non risultano mai aderenti alla normativa: totale mancanza di trasparenza, ed in molti casi, condizioni totalmente indeterminate.

Nella quasi totalità dei casi rilevati la rendicontazione risulta totalmente priva di trasparenza e non coerente con le condizioni: impossibile la ricostruzione dei costi certa e puntuale per singolo contratto (mancano riferimenti).

N° 2 - Mancato rispetto normativa relativa variazioni unilaterali in regime di jus variandi

La variazione unilaterale delle condizioni è di per sé incostituzionale (e sicuramente contraria almeno agli art. 3 e 41), perciò il legislatore ha previsto alcuni contrappesi inserendoli nel TUB e prevedendo le modalità e contenuti delle informative da inviare al cliente ogni volta.

La gestione di tale argomento è sempre stata disattesa, tanto che il MISE nel 2007 e successivamente per ben due volte la Banca D'Italia hanno emanato richiami e circolari per sollecitare gli istituti al rispetto del TUB sia in relazione alle tempistiche, sia ai contenuti che prevedono la specifica motivazione, non generica ma individuale e la giustificazione addotta per tale modifica.

In nessun caso rilevato la documentazione rispetta la normativa del TUB relativa alle variazioni unilaterali delle condizioni in regime di jus variandi.

Si veda ad ulteriore chiarimento anche l'ultima sentenza della Suprema Corte di Cassazione n° 26779/2019.

N° 3 - Mancato rispetto nella consegna delle copie dei documenti contrattuali e di rendicontazione secondo art. 119 TUB

L'art. 119 del TUB obbliga la banca a consegnare al cliente tutta la documentazione sia contrattuale che di rendicontazione intercorsa per l'intero rapporto

Nello specifico si sono rilevati numerosi tentativi di aggirare la normativa prevista.

Si evidenzia in particolare che alla richiesta di copia da parte del cliente:

- *la documentazione deve essere consegnata dall'istituto in tempi ragionevoli (massimi 90 giorni)*
- *al puro costo di produzione. Non come sempre viene richiesto con riferimento ai costi inseriti nei fogli di sintesi che risultano quindi illegittimi*
- *può riguardare l'intera durata del rapporto sia per i contratti che per gli estratti conto e scalari (il vantato riporto al TUB per la scadenza decennale risulta privo di ogni riscontro: l'espressione riportata nel TUB, "singola operazione", si riferisce in effetti soltanto alle operazioni relative ai singoli mezzi di pagamento quali ad esempio il singolo bonifico, il singolo assegno, e non alla rendicontazione per movimenti e scalari).*

I costi esposti nei fogli di sintesi sono sempre elevati e non rispettano la normativa che prevede il "puro rimborso del costo effettivo sostenuto".

Alla richiesta delle copie da parte del cliente, le banche applicano così costi eccessivi ed, in alcuni casi, addirittura assurdi (ovviamente per far desistere il cliente dalla stessa richiesta, ben sapendo che in molti casi la richiesta precede un probabile contenzioso/causa).

SI EVIDENZIANO LE ULTIME SENTENZE DELLA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE 27776/2019 E 27769/2019.

N° 4 - Mancato rispetto normativa relativa alla rendicontazione per trasparenza condizioni e susseguenti conteggi

La rendicontazione sia relativamente ai rapporti rotativi, rateali e di altra tipologia appare del tutto inappropriata e non trasparente.

Mancato rispetto della normativa in relazione alla consegna della intera documentazione.

In nessun caso verificato la documentazione rispetta integralmente la normativa.

N° 5 - Presenza di anatocismo

Si rileva presenza anatocismo diffuso sia sui CONTI CORRENTI che indiretto sui CREDITI RATEALI.

In riferimento all'anatocismo le banche hanno sempre "giocato" in maniera estremamente scorretta.

Per i contratti rotativi (conti correnti):

- *si è rilevato che, se presenti conti aperti ante 2000, è sicuramente presente anche l'anatocismo.*
- *non si rilevano quasi mai approvazione successive e specifiche dopo il CICR 2000. Anche successivamente a tale data rimane la illegittimità relativa all'anatocismo.*
- *si è rilevata la non corretta stesura dei contratti per singolo rapporto. Le banche "giocando" sulla possibile rilevanza del parallelismo tassi attivi e passivi relativa al solo contratto base/servizi, ampliano la ricaduta anche sui contratti di credito (applicazione di soli interessi passivi), determinano così la totale presenza di anatocismo per tutti i contratti di credito rotativi (ordinari ed anticipi).*

Per i contratti rateali (mutui, finanziamenti, etc):

- *le verifiche hanno evidenziato il mancato rispetto della trasparenza, mancata indicazione del piano effettivamente adottato e/o evidenza dei maggiori costi determinati dal piano rispetto alla normativa italiana, utilizzo formula che determina anticipazione degli interessi rispetto alla fine dell'anno e quindi determina l'anatocismo indiretto, utilizzo formula ammortamento, cosiddetto, francese, con interessi composti e non semplici.*

- *il Tan indicato, quasi mai, corrisponde al conteggio all'interno delle formule adottate per determinare le rate (mai trasformato nel TPN). periodale. Il tasso infrannuale risulta quindi maggiore di quanto realmente riportato.*

N° 6 - Mancato rispetto corretta gestione CMS e assimilabili

Come già evidenziato in precedenza, si rileva la mancanza presenza esaustiva dei contratti, delle variazioni delle condizioni applicate, l'esatta rappresentazione della tipologia di conteggio delle CMS e successivamente anche delle altre poste assimilabili.

In nessun caso verificato la documentazione rispetta integralmente la normativa, almeno per quanto riguarda il metodo di calcolo e di rilevazione.

N° 7 – Mancato rispetto corretta gestione concessione crediti per fidi rotativi (e di conseguenza corretta verifica rimesse solutorie/rispristinatorie)

Anche la gestione degli affidamenti è da sempre gestita attraverso un cartello bancario che ha portato a mistificare di fatto la contrattualistica e la corretta lettura e gestione della stessa.

La banca è di fatto l'unico soggetto attivo nella concessione del credito. Il cliente, lo richiede, ma è soltanto il soggetto passivo e lo riceve soltanto se la banca lo concede.

La documentazione della gestione degli affidamenti evidenzia una completa ed integrale gestione fuori controllo.

Le modifiche ai fidi temporanei e/o di fatto risultano difficilmente e regolarmente rilevate.

Il cliente non può mai autonomamente determinare uno scoperto relativamente ai contratti di credito, tutte le operazioni sono preventivamente viste ed accordate dalla banca.

Il solo rapporto che può generare un utilizzo senza concessione del fido è relativo al conto base/servizi per effetto di eventi tecnici o giroconti (in questo caso è giustamente previsto il TSU per conti non affidati).

N° 8 - Mancato rispetto corretta gestione delle “valute”

Le banche hanno da sempre usato le clausole delle valute per coprire i tempi morti delle compensazioni. Questo sistema aveva una logica fino a quando la gestione è stata manuale e non digitalizzata e la B.I. con le stanze di compensazione ha provveduto a compensare i valori degli scambi tra istituti.

Oggi che il sistema è totalmente digitalizzato ed anche la B.I. ha soppresso le stanze di compensazione non si capisce perché le banche continuino ad usare queste clausole divenute evidentemente illegittime e che determinano illeciti per “appropriazione indebita temporanea”.

Nonostante quanto detto sopra, come per il preammortamento dei crediti fondiari, le banche continuano ad utilizzare il sistema, pur obsoleto, evidentemente e chiaramente per aumentare i ricavi.

Appare evidente “l’appropriazione indebita” nel lasso di tempo che passa tra addebito ed accredito: a quale titolo la banca si appropria di tale liquidità?

N° 9 - Presenza superamento TSU

Anche questo argomento risulta molto dibattuto e purtroppo non ancora definito.

Riportiamo in estrema sintesi l’excursus storico.

L’usura viene normata già dal Codice Rocco e rimane in essere fino al 1996.

La normativa è improntata esclusivamente sulla decisione personale del giudice che può verificare e riconoscere la presenza dello stato di bisogno del cliente e contemporaneamente l’atteggiamento vessatorio della banca.

Disciplina molto discussa perché determina un risultato sbilanciato e basato troppo sulla soggettività del giudice, sia nell’approccio che nella decisione.

Nel 1996 con il combinato L. 108/96 ed art. 644 C.P. viene meglio delineata l’intera normativa. Rimane presente la “soggettività” (anche se meglio inquadrata e legata al superamento del TEGM), ma viene aggiunto anche un approccio “oggettivo”: il superamento del TSU.

Purtroppo la definizione del TSU ha generato molti contrasti e susseguenti cause penali e civili.

Quale è la motivazione principale che ha scatenato tante tempestose vicende?

Se il presupposto determinato dal combinato di cui sopra, risulta essere una delle poche sintetiche e chiare disposizioni legislative, perché le cause sono così proliferate?

Sicuramente la principale motivazione risiede nell’approccio completamente sbagliato da parte di Banca Italia nel 1996:

- *Siamo di fronte ad una disposizione chiarissima che prevede il reperimento dei tassi medi (TEGM) applicati dal mercato aumentati del 50% (congruo cuscinetto di protezione)*
- *La B.I. prendendo in considerazione quanto recita art. 644 C.P.*

“Per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito. Le pene per i fatti di cui al primo e secondo comma sono aumentate da un terzo alla metà”

ha chiaramente agito contra legem. Pur non avendo alcun potere di variare e/o legiferare in merito, ha disatteso completamente la norma e definito una costruzione del TEGM in maniera completamente diversa.

Tutti gli istituti, di conseguenza, approfittando di tale generosa concessione, si sono prontamente adeguati alle “illegittime” disposizioni. Disposizioni che purtroppo continuano a persistere ancora oggi.

Nel tempo sono state apportate diverse modifiche ed accorgimenti, ma, nonostante anche due consultazioni pubbliche, Banca D'Italia prosegue nel sostenere le proprie errate indicazioni, generando di fatto evidenti tensioni sul mercato e determinando innumerevoli controversie e cause civili e penali.

Anche la giurisprudenza ha interpretato nel tempo in maniera diversa e controversa il combinato normativo/dispositivo non fugando i dubbi e determinando ulteriori situazioni di contrasto. Probabilmente la necessità di salvare il salvabile ha spinto anche la Suprema Corte a cercare delle vie di fuga altrimenti difficili.

Ancora aperti risultano molti aspetti, tra i quali ricordiamo i più importanti ed ancora discutibili:

- 1. Usura soggettiva e concreta: difficilmente abbiamo trovato tribunali che abbiano preso in considerazione la norma in maniera esaustiva*
- 2. Usura sopravvenuta, ripresa dalle SSUU 24675/2017 ma non definita in maniera esaustiva e con una massima che potesse dirimere ogni dubbio interpretativo*
- 3. Usura generata da applicazione di altri costi non considerati, come per le CMS, da B.I., quali ad esempio mora, penali estinzione anticipata...*

Tali argomenti vengono più dettagliatamente trattati nelle guide operative di competenza specifica.

Le verifiche effettuate hanno rilevato:

- presenza di numerose e pesanti vessazioni – in molti casi*
- presenza di usura oggettiva - in molti casi*
- comportamento scorretto e mancato rispetto delle normative relative a trasparenza e documentazione, sia durante rapporto che successivamente ed in fase di causa - in moltissimi casi*
- superamento del tegm – usura soggettiva/concreta – in moltissimi casi*
- imposizione di sottoscrivere polizze e titoli della banca stessa - in molti casi*
- la formula adottata da B.I. ha generato un costo totale molto diverso da TAEG/ISC/TIR. Il tasso reale risulta ben superiore ed in molti casi non determinando soltanto differenze di decimali ma anche il raddoppio ed oltre rispetto a quanto rilevato dalla formula B.I.- in moltissimi casi*

In sintesi: come si può giustificare la rilevazione che, prevista dal legislatore per rendere trasparente il costo totale del credito, si trasforma invece in un veicolo di facile mistificazione inducendo gli attori, alternativamente, a agire illegittimamente?

Risulta estremamente importante riportare la verifica alla centralità dell'art. 644 C.P. ed alla motivazione che ha determinato la scelta del legislatore nell'emanarlo: la certezza del costo totale effettivamente applicato al cliente, nell'interesse di entrambe le parti e della efficienza del mercato del credito.

Qualsiasi scelta tecnica non può derogare da questo obiettivo e tantopiù generare equivoci o possibili mistificazioni che provocano lo scontro frontale tra le controparti e quanto espresso chiaramente dalla normativa.

N° 10 - Presenza segnalazioni errate in C.R. e SIC

Si rilevano segnalazioni errate sia per la rendicontazione effettuata dalla banca sia per effetto dei ricalcoli dei saldi determinati dalle anomalie.

Le segnalazioni che rivestivano già un ruolo importante in passato con l'avvento di Basilea sono divenute una pietra miliare del credito agli effetti della determinazione del rating.

Di conseguenza le segnalazioni errate, in particolare quelle che evidenziano superamenti dell'accordato, possono determinare rilevanti danni diretti ed indiretti sia all'azienda che la cliente personalmente e necessitano di una pronta correzione ed un risarcimento danni adeguato.

La gestione delle segnalazioni appare molto discutibile ed in molti casi si ritrovano evidenti illegittimità che creano enormi problemi ai clienti.

La necessità di ricorrere, in molti casi, ad una azione art. 700, sostenendo i relativi costi, risulta una pratica barbara e dovrebbe essere sostituita da una tipologia di reclamo più facilmente gestibile e velocemente accessibile.

Soprattutto, considerato che incide sul rating del cliente, dovrebbe essere risolto tempestivamente e le illegittimità salatamente punite onde convincere la banca, con le buone o le cattive, a adempiere correttamente.

N° 11 - Presenza e non adeguamento per la manipolazione dell'Euribor

Se le condizioni prevedono il riferimento alla determinazione del tasso con la componente dell'Euribor, si dovrà verificare, per il periodo 2005-2009 oggetto della manipolazione riconosciuta a livello UE, se la banca abbia provveduto a modificare di conseguenza i conteggi e recuperato le cifre indebitamente addebitate.

Anche se la banca non ha partecipato attivamente a tale manipolazione è altrettanto evidente che ne abbia tratto illegittimamente i benefici alla stessa apportati da un riferimento illegalmente gonfiato (Euribor).

Né la banca potrà eccepire di non conoscere il problema e di conseguenza di non aver provveduto prontamente alla risoluzione dello stesso.

Di fatto si genera una appropriazione indebita ed illegittima.

La manipolazione è ben conosciuta da tutti gli attori, non si capisce perché non si sia ufficialmente intervenuti per obbligare le banche ad elidere l'indebito susseguente arricchimento.

N° 12 - Presenza operazione baciata ed assicurazione PAC

La

- *presenza operazioni “bacciate”*
- *presenza polizze assicurative PIC e PAC*

indica una evidente vessazione imposta dalla banca e determina effetti impropri ed illegittimi.

Come confermato dalla stessa B.I. la presenza di un conto titoli con presenza di titoli propri della stessa Banca determina illegittimità gravi per mancanza di TRASPARENZA e mancato rispetto del TUB, MIIFID, UE e normative relative ai rapporti di investimento ed anche di finanziamento.

L'operazione “bacciatà” risulta in conflitto di interessi, in spregio totale alle normative UE, recepite dalla normativa Italiana.

Tale operazione genera evidenti illegittimità e danni diretti ed indiretti:

1. *Operazione di finanziamento a favore del cliente che si trasforma in operazione di raccolta per la banca a condizioni doppiamente convenienti: tasso passivo minore ed attivo maggiore*
2. *Segnalazione di affidamento di fatto non esistente per la cifra reinvestita che genera peggioramento del rating ed impegni di fatto non esistenti*
3. *Danni di immagine personali del cliente: debiti inesistenti*
4. *Mancanza del rispetto della Mifid per operazioni illiquide e/o illegittime*
5. *Profilatura del cliente non conforme ed inadeguata*
6. *Applicazioni di interessi passivi non dovuti e quindi usurari*

Nell'ambito dei rapporti, da noi verificati, relativi a piccole banche (in particolare BCC e Popolari), risulta quasi sempre presente l'utilizzo di “imporre” la sottoscrizione di azioni/obbligazioni proprie. Le banche più grandi invece utilizzano, anche se in minore quota, l'imposizione di sottoscrizione di proprie obbligazioni. Titoli che risultano, molte volte, illiquidi e subordinati senza che al cliente sia stata chiaramente specificato il rischio insito nella sottoscrizione stessa.

Risulta invece molto più diffuso, da parte di goni tipologia di banca, l'utilizzo di polizze "imposte", per le quali, attraverso convenzioni, la banca stessa riceve rilevanti commissioni (anche oltre 80% del premio sottoscritto).

Non si capisce perché non si possa addivenire ad un chiarimento "vietando" tali azioni illecite.

N° 13 - Mutuo di scopo senza indicazione esplicita dell'utilizzo dello stesso e mancato rispetto di quanto indicato in contratto

Risulta da atto che, in diversi casi, il mutuo è chiaramente "di scopo".

Le condizioni riportate non rispettano la normativa relativa alla trasparenza e non riportano ed evidenziano i maggiori costi dovuti all'ammortamento alla francese, determinando una nuova fonte di nullità.

Si rileva il mancato adeguamento in seguito alla manipolazione Euribor.

Si rileva la mancata rendicontazione almeno annuale, come prevista da articolo TUB 119.

Anche questa pratica risulta molto comune, sarebbe auspicabile un chiarimento che eliminasse alla base il problema.

N° 14 – Presenza fidejussioni illegittime

Gli istituti hanno da sempre creato un cartello per gestire in maniera totalmente illegittima questo comparto, molte sono le evidenze che cerchiamo di rappresentare sinteticamente:

- 1. Spesso l'impegno è in parallelo ad altre garanzie e per cifre molto superiori al necessario*
- 2. Il contratto manca assolutamente di trasparenza: viene venduto come fide omnibus e trasformato in garanzia autonoma*
- 3. Non riporta minimamente i crismi della trasparenza: indicazione chiara di cosa copra, come e per quanto tempo, informazioni sulla situazione iniziale che si va a garantire e successivi cambiamenti*
- 4. Manca l'informazione, almeno annuale, del divenire della situazione e delle garanzie rilasciate*

Alcuni di questi argomenti ripresi da AGCM e B.I. sono stati chiaramente definiti illegittimi in quanto generati da un evidente cartello bancario.

Successivamente, ancora una volta, la Suprema Corte è stata chiamata a risolvere il problema ma ancora una volta ha cercato di salvare il salvabile, senza però mai affrontarne compiutamente tutti gli aspetti.

Evidenti anche i danni riveniente dal dolo messo in atto dalla banca nella gestione sia del contratto, della rendicontazione e delle condizioni applicate.

Nonostante quanto evidenziato tutte le banche continuano ad utilizzare in maniera non trasparente ed impropria queste garanzie dirette personali oltre quelle indirette.

Sarebbe opportuna una disposizione normativa più stringente e precisa.

N° 15 – Presenza derivati

Lo strumento “derivati” è un prodotto molto tecnico che richiede una competenza e capacità di interpretare il contratto e la dinamica futura del mercato finanziario, quindi destinato esclusivamente a persone effettivamente all'altezza sia di poter interpretare il contratto sia di prevederne gli eventuali costi.

Data la materia particolarmente difficoltosa è necessario il totale ed esaustivo rispetto delle normative, in particolare si evidenziano:

- 1. Esame della capacità tecnica del cliente di affrontare l'argomento*
- 2. Completezza del contratto sia per gli aspetti tecnici che gli eventuali costi presenti e possibili futuri (es. indicazione del M.T.M.)*
- 3. Rendicontazione precisa e puntuale almeno una volta all'anno*

Per i casi esaminati il contratto verificato non rispetta mai completamente la normativa e la trasparenza.

N° 16 - Evidenti danni diretti, indiretti e collaterali

Considerate le anomalie rilevate è necessario prevedere il calcolo dei danni subiti dal cliente in funzione degli atteggiamenti e delle errate segnalazioni che hanno determinato evidenti conseguenze negative in relazione al rating dell'azienda e delle persone coinvolte.

Anche questo argomento pur risultando evidente ed estremamente negativo per i clienti che si trovano in estrema difficoltà, non potendo in molti casi dimostrare il reale danno subito, non mai stato sanato.

Sarebbe opportuno anche in questo caso prevedere una normativa che preveda “ab origine” salate multe a chi compie errate segnalazioni, specialmente in malafede, ed altresì prevedesse comunque un rimborso equitativo per i danni evidentemente subiti (salvo maggiore cifra dimostrabile da parte del singolo cliente).

LE EFFETTIVE ANOMALIE RISCONTRATE RISULTANO:

<i>TIPOLOGIA</i>	<i>INCIDENZA</i>
<i>1. Mancato rispetto normativa contrattuale e trasparenza contrattuale</i>	<i>A</i>
<i>2. Mancato rispetto normativa relativa variazioni unilaterali in regime di jus variandi</i>	<i>A</i>
<i>3. Mancato rispetto nella consegna delle copie dei documenti contrattuali e di rendicontazione secondo art. 119 TUB</i>	<i>A</i>
<i>4. Mancato rispetto normativa relativa alla rendicontazione per trasparenza condizioni e susseguenti conteggi</i>	<i>A</i>
<i>5. Presenza di anatocismo</i>	<i>A</i>
<i>6. Mancato rispetto corretta gestione CMS e assimilabili</i>	<i>A</i>
<i>7. Mancato rispetto corretta gestione concessione crediti per fidi rotativi (e di conseguenza corretta verifica rimesse solutorie/rispristinatorie)</i>	<i>A</i>
<i>8. Mancato rispetto corretta gestione delle "valute"</i>	<i>A</i>
<i>9. Presenza superamento TSU</i>	<i>M</i>
<i>10. Presenza segnalazioni errate in C.R. e SIC</i>	<i>A</i>
<i>11. Presenza e non adeguamento per la manipolazione dell'Euribor</i>	<i>A</i>
<i>12. Presenza operazione baciata ed assicurazione/PAC</i>	<i>M</i>
<i>13. Mutuo di scopo senza indicazione esplicita dell'utilizzo dello stesso e mancato rispetto di quanto indicato in contratto</i>	<i>M</i>
<i>14. Presenza fidejussioni illegittime</i>	<i>A</i>
<i>15. Presenza derivati</i>	<i>M</i>
<i>16. Evidenti danni diretti, indiretti e collaterali</i>	<i>A</i>
<i>B= BASSA / M= MEDIA / A=ALTA</i>	

In sintesi: risulta evidente, anche per quanto effettivamente rilevato in questi 24 anni, quanto sia necessaria una sana e totale revisione sia dei contratti, sia della rendicontazione, sia della normativa relativa alle verifiche, per rendere effettivamente trasparente la relazione tra i due attori.

Considerando purtroppo le ulteriori difficoltà che il Covid-19 porterà nell'economia, alle imprese ed ai consumatori, il contenzioso aumenterà ed in certi casi esploderà, rischiando altresì di ingolfare i tribunali oltre ogni possibile e ragionevole gestione.

Se è pur vero che, per quanto rilevato, molte volte la mancanza di specifica conoscenza e/o l'incompetenza di chi è chiamato a decidere, ha determinato scelte controverse e contrarie nell'ambito stesso tribunale e/o Sezione della Suprema Corte, continui cambiamenti di approccio ed impostazione, è altrettanto certo come tali errori siano dovuti ad una iniziale mancanza di chiarezza che dovrebbe invece essere alla base della trasparenza del credito.

A chi ha il compito di muovere le leve normative è richiesto di agire con coraggio e, almeno ora, riprendere le fila dall'inizio, ridefinire con chiarezza (prevedendo anche l'emanazione di schede standard):

- *la fase di contrattazione e di rendicontazione dei rapporti di credito*
- *regole di rilevazione dei costi che portano alla definizione del TSU tali da far emergere il reale costo totale (punto focale previsto dalla normativa) e non il tasso/costo di riferimento attualmente utilizzato*

QUESITO FINALE:

CONSIDERATO QUANTO VISTO IN PRECEDENZA POSSIAMO CONSIDERARE CORRETTO QUANTO APPLICATO FINO AD OGGI?

- | |
|--|
| - RISPETTO PRECISO E PUNTAUOLE DELLA NORMATIVA? |
| - COSTRUZIONE DEL TEGM SU BASI CERTE E LEGITTIME? |
| - CLASSIFICAZIONE DEI PRODOTTI LOGICA E REALISTICA? |
| - GIUSTO LIVELLAMENTO LINEARE E NON ESPONENZIALE DELLE RILEVAZIONI? |
| - CERTEZZA DEL DIRITTO PER OGNUNO DEI DUE ATTORI? |

Il mercato deve vivere e regolarsi in base al binomio qualità/prezzo e non vivere della furbizia di chi è più bravo a mistificare i risultati giocando sulle norme, evitando così la possibilità che entrambe le controparti utilizzino il sistema per compiere azioni illegittime ed illecite, trasformando così gli attori in contendenti.

La normativa quando è nata nel 1996, aveva (ed ha ancora oggi) uno fine molto semplice e chiaro: quello di rendere trasparente il costo complessivo e finale delle operazioni di credito.

Non sembra che le scelte siano state conformi ed in linea a questo principio primario, anzi, hanno contribuito a confondere le idee ed aumentare drasticamente il contenzioso.

Ci auguriamo che almeno questa volta saranno fatte scelte coraggiose e tali da rimediare alle sciagurate scelte del passato.

La trasparenza, se realmente applicata e verificabile giova a tutti, operatori, clienti, organi di controllo, organi giudicanti.

Il “coraggio” di riconoscere cifre abnormi come TSU è necessario e non deve essere mistificato con false rilevazioni dei costi reali.

Oggi il mercato del credito già riconosce TSU difficilmente spiegabili sia se paragonati ai tassi di altri paesi che adottano simili sistemi sia se paragonati ai costi di funding attuali (in molti casi addirittura negativi).

Può essere considerata possibile e credibile una normativa, una formula che permette “ancora di giocare” sul reale costo giustificando, di fatto, l'applicazione di reali costi che rilevano un Tir doppio o più rispetto al TEG?

P.S.

LE NOSTRE SEGNALAZIONI ERANO GIA' PRESENTI ANCHE NELLA CONSULTAZIONE DEL 2015 COME ASSOCIAZIONE “RMC” – MA NON SONO STATE PRESE MINIMAMENTE IN CONSIDERAZIONE – ci auguriamo che almeno questa volta siano almeno prese in considerazione e discusse.

<https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/consultazioni/2015/istr-rilevazioni-tegm/index.html>

ALLEGATI:

- ALLEGATO 1: RIEPILOGHI VERIFICHE X CLIENTI/BANCHE

FIRENZE, 20/7/2020

**IN FEDE V.T. e B.
ALESSANDRO GORINI - FABRIZIO MARTELLI**

